
Dalla
monarchia
alla
Repubblica

La cacciata dei re etruschi

- Secondo la leggenda, principalmente riportata in Dionigi di Alicarnasso e Livio, all'origine della cacciata dei Tarquini ci sarebbe una reazione aristocratica alle violenze di Tarquinio il Superbo, dipinto dalla storiografia con i tratti del tiranno.

- Un oscuro episodio lascia intuire che Roma, dopo la cacciata della dinastia etrusca di Tarquinia, per un breve periodo, cadde sotto l'influenza, se non fu addirittura conquistata, di Porsenna re, di Chiusi.

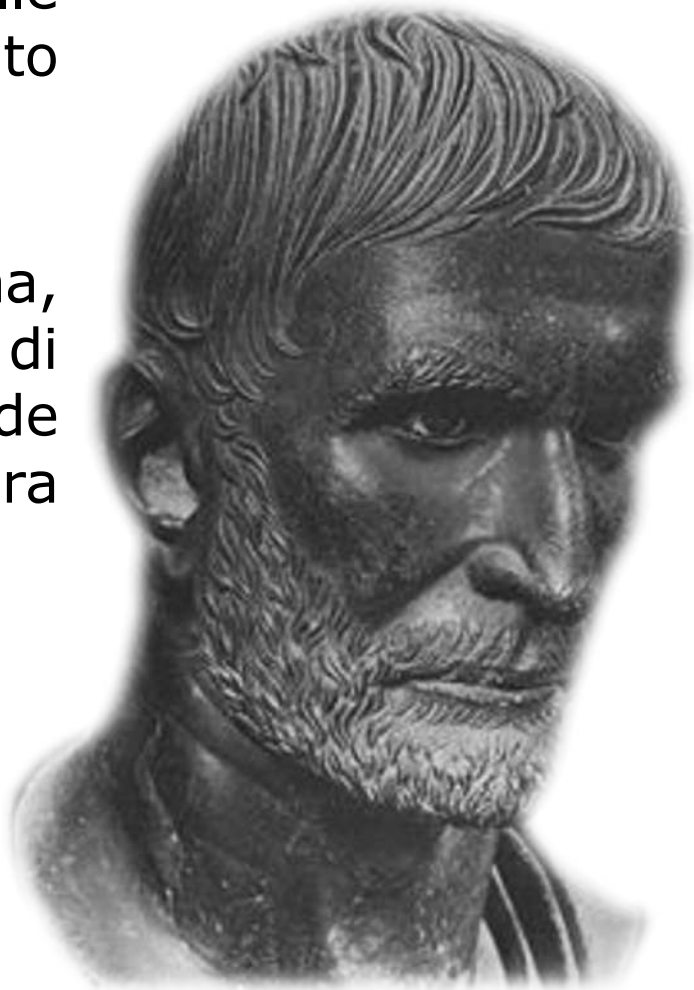

Le criticità della ricostruzione storiografica antica (e moderna)

La maggior parte delle nostre fonti storiografiche data alla fine della Repubblica o all'inizio dell'epoca imperiale ed è ispirata ad autori più antichi (tra i quali il primo "annalista" romano, Fabio Pittore), comunque non anteriori all'epoca della seconda guerra punica (218-201).

Livio ricorda come tutti gli archivi pubblici andarono distrutti con l'invasione del 390 a.C.

Nella narrazione storica antica l'antichità e la risalenza sono criteri che attribuiscono legittimità ed esemplarità.

Le istituzioni romane sono per la maggior parte dei casi il prodotto di una stratificazione storica, nella misura in cui i Romani non sopprimevano mai una istituzione antica, ma la conservavano, talvolta svuotandola della sua sostanza, giustapponendole una nuova, più adatta alle nuove condizioni dell'epoca.

Sarebbe quindi un errore di prospettiva pretendere di voler predisporre un quadro dei "fondamenti della Repubblica romana" procedendo per grandi temi in maniera atemporale (le magistrature, le assemblee, la religione, ecc.), senza tener conto della loro evoluzione storica.

Magistratus deriva da ***magister*** (Fest. p. 113 Lindsay): 'colui che è più', *magis*, in opposizione a *minister*, 'colui che è meno'

vale a dire l'individuo che, fra i membri di una città o di una corporazione originariamente uguali tra loro nel diritto, è divenuto il più elevato e il più potente.

L'incompatibilità con il principio di collegialità portò con il tempo a preferire il termine *magistratus*

Il legame con l'età regia, almeno del VI sec., viene da *mastarna* Servio Tullio nella Tomba François di Vulci:



oteri reali, fra

La tavola di Lione con il discorso di Claudio in Senato (48 d.C.)



CIL 13, 1668 = ILS 212 = AE 1955, 115 = AE 1975, 612 = AE 1983, 693 = AE 2003, 41

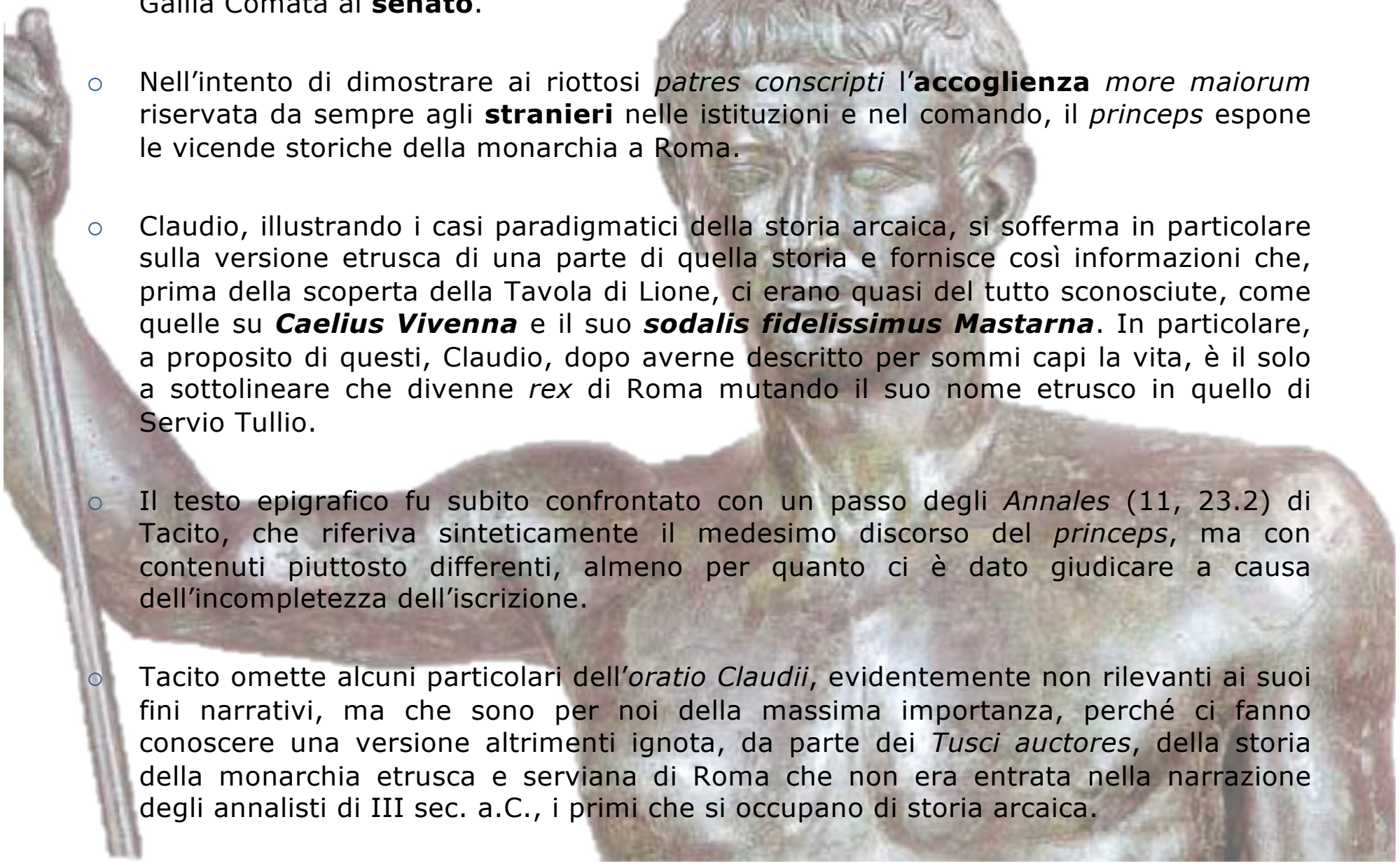

- Risale al **1528** il ritrovamento a **Lione** di una **tavola bronzea** con una parte dell'orazione pronunciata in senato dall'imperatore **Claudio** nel 48 d.C., che nel 47 aveva rivestito la carica di censore, per proporre l'**ammissione** dei ***primores*** della Gallia Comata al **senato**.

- Nell'intento di dimostrare ai riottosi *patres conscripti* l'**accoglienza** *more maiorum* riservata da sempre agli **stranieri** nelle istituzioni e nel comando, il *princeps* espone le vicende storiche della monarchia a Roma.

- Claudio, illustrando i casi paradigmatici della storia arcaica, si sofferma in particolare sulla versione etrusca di una parte di quella storia e fornisce così informazioni che, prima della scoperta della Tavola di Lione, ci erano quasi del tutto sconosciute, come quelle su ***Caelius Vivenna*** e il suo ***sodalis fidelissimus Mastarna***. In particolare, a proposito di questi, Claudio, dopo averne descritto per sommi capi la vita, è il solo a sottolineare che divenne *rex* di Roma mutando il suo nome etrusco in quello di Servio Tullio.

- Il testo epigrafico fu subito confrontato con un passo degli *Annales* (11, 23.2) di Tacito, che riferiva sinteticamente il medesimo discorso del *princeps*, ma con contenuti piuttosto differenti, almeno per quanto ci è dato giudicare a causa dell'incompletezza dell'iscrizione.

- Tacito omette alcuni particolari dell'*oratio Claudii*, evidentemente non rilevanti ai suoi fini narrativi, ma che sono per noi della massima importanza, perché ci fanno conoscere una versione altrimenti ignota, da parte dei *Tusci auctores*, della storia della monarchia etrusca e serviana di Roma che non era entrata nella narrazione degli annalisti di III sec. a.C., i primi che si occupano di storia arcaica.

CIL 13, 1668, ll. 7-25

Quondam reges hanc tenuere urbem, nec tamen domesticis succes/soribus eam tradere contigit. Supervenere alieni et quidam exter/ni: ut Numa Romulo successerit ex Sabinis veniens, vicinus qui/dem sed tunc externus, ut Anco Marcio Priscus Tarquinius. [Is] / propter temeratum sanguinem, quod patre Demaratho C[o]/rinthio natus erat et Tarquiniensi matre generosa sed inopi, / ut quae tali marito necesse habuerit succumbere, cum domi re/pelleretur a gerendis honoribus, postquam Romam migravit, / regnum adeptus est. Huic quoque et ilio nepotive eiusnam et / hoc inter auctores discrepat insertus Servius Tullius, si nostros / sequimur captiva natus Ocresia, si Tuscos Caeli quondam Vi/vennae ***sodalis fidelissimus*** *omnisque eius casus comes. Post/quam varia fortuna exactus cum omnibus reliquis Caeliani / exercitus Etruria excessit, montem Caelium occupavit, et a duce suo / Caelio ita appellitatus, mutatoque nomine, nam Tusce Mastarna / ei nomen erat, ita appellatus est ut dixi, et regnum summa cum rei / p(ublicae) utilitate optinuit. Deinde postquam Tarquini Superbi mores in/visi civitati nostrae esse coeperunt qua ipsius qua filiorum ei[us] / nempe pertaesum est mentes regni et ad consules annuos magis/tratus administratio rei p(ublicae) translata est.*

Un tempo i re ressero questa città, e tuttavia non capitò mai che la trasmettessero ad un successore appartenente alla stessa casata. **Sopraggiunsero estranei ed alcuni persino stranieri**. **Di modo che a Romolo successe Numa che veniva dalla Sabina, un vicino, mi direte: certamente, ma all'epoca uno straniero; e così ad Anco Marcio successe Prisco Tarquinio**. **Questi era ostacolato dal suo sangue impuro, poiché era nato da un padre proveniente da Corinto, Demarato, e da una madre di Tarquinia, sì, ed anche di nobili natali, ma ridotta in povertà al punto da avere la necessità di soggiacere a un tale marito: perciò in patria era tenuto lontano da qualsiasi carica pubblica; ma quando emigrò a Roma, ottenne il regno. Fra lui ed il figlio o il nipote – infatti su questo punto v'è divergenza fra gli storici – si inserì Servio Tullio. Questi, se seguiamo i nostri autori sarebbe nato da una prigioniera di guerra, Ocresia, se seguiamo quelli etruschi sarebbe stato un tempo sodale fedelissimo di Celio Vivenna, e compagno d'ogni sua avventura. Egli, dopo aver incontrato varia fortuna ed essere uscito dall'Etruria coi resti dell'esercito di Celio, occupò il monte Celio, che dal suo comandante chiamò Celio, e mutato il proprio nome – infatti in etrusco il suo nome era Mastarna – ottenne il regno con grande utilità per la *res publica*.** Poi, quando il comportamento di Tarquinio il Superbo divenne insopportabile per la nostra cittadinanza, tanto il suo che quello dei suoi figli, l'animo dei Romani fu stanco, davvero, della monarchia e l'amministrazione della *res publica* fu trasferita ai consoli, magistrati annuali.

Tac. Ann. 11, 24-25

His atque talibus haud permotus princeps et statim contra disseruit et vocato senatu ita exorsus est: 'maiores mei, quorum antiquissimus Clausus origine Sabina simul in civitatem Romanam et in familias patriciorum adscitus est, hortantur uti paribus consiliis in re publica capessenda, transferendo huc quod usquam egregium fuerit. neque enim ignoro Iulios Alba, Coruncanios Camerio, Porcios Tusculo, et ne vetera scrutemur, Etruria Lucaniaque et omni Italia in senatum accitos, postremo ipsam ad Alpis promotam ut non modo singuli viritim, sed terrae, gentes in nomen nostrum coalescerent. tunc solida domi quies et adversus externa floruimus, cum Transpadani in civitatem recepti, cum specie deductarum per orbem terrae legionum additis provincialium validissimis fesso imperio subventum est. num paenitet Balbos ex Hispania nec minus insignis viros e Gallia Narbonensi transivisse? manent posteri eorum nec amore in hanc patriam nobis concedunt. quid aliud exitio Lacedaemoniis et Atheniensibus fuit, quamquam armis pollerent, nisi quod victos pro alienigenis arcebant? at conditor nostri Romulus tantum sapientia valuit ut plerosque populos eodem die hostis, dein civis habuerit. advenae in nos regnaverunt: libertinorum filiis magistratus mandare non, ut plerique falluntur, repens, sed priori populo factitatum est. at cum Senonibus pugnavimus: scilicet Vulsci et Aequi numquam adversam nobis aciem instruxere. capti a Gallis sumus: sed et Tuscis obsides dedimus et Samnitium iugum subiimus. ac tamen, si cuncta bella recenseas, nullum breviore spatio quam adversus Gallos confectum: continua inde ac fida pax. iam moribus artibus adfinitatibus nostris mixti aurum et opes suas inferant potius quam separati habeant. omnia, patres conscripti, quae nunc vetustissima creduntur, nova fuere: plebeii magistratus post patricios, Latini post plebeios, ceterarum Italiae gentium post Latinos. inveterascet hoc quoque, et quod hodie exemplis tuemur, inter exempla erit.

Ma questi e simili argomenti non scossero per nulla il principe, che convocato il senato, li confutò nel modo seguente : 'I miei antenati, il più antico dei quali, **Clauso, di origine Sabina**, **fu contemporaneamente accolto nella cittadinanza romana e nel numero dei patrizi**, mi esortano ad adottare i criteri da loro seguiti nel governo dello Stato, trasferendo qui quanto si può avere di meglio, dovunque si trovi. Non ignoro infatti che i Giulii furono fatti venire da Alba, i Coruncanii da Camerio , i Porcii da Tuscolo, e, per lasciare da parte gli esempi antichi, furono chiamati a far parte del senato uomini provenienti dall'Etruria, dalla Lucania e da tutta l'Italia e, da ultimo, i confini dell'Italia stessa furono estesi sino alle Alpi perché non solo singoli individui, ma interi territori di popoli si congiungessero in un solo corpo sotto il nostro nome. All'interno si consolidò la pace e all'esterno si affermò la nostra potenza, quando si accolsero nella cittadinanza i Transpadani e l'insediamento delle nostre legioni in tutte le parti del mondo ci offrì l'occasione per incorporare nelle loro file i più forti dei provinciali e dare così nuovo vigore all'impero esausto. Ci rammarichiamo forse che siano passati tra noi i Balbi dalla Spagna e uomini non meno insigni dalla Gallia Narbonese? I loro discendenti vivono tuttora e dimostrano di non amare certo meno di noi la nostra patria. Per quale altra ragione **decaddero Sparta e Atene, pur così potenti sul piano militare, se non per aver bandito da sé i vinti quali stranieri**? Ma l'accortezza del nostro **fondatore Romolo fu tale che molti popoli ricevettero da lui la cittadinanza nello stesso giorno in cui ne erano stati vinti come nemici**. Su di noi hanno **regnato re stranieri e la concessione di magistrature a figli di liberti** e non è una novità dei nostri giorni, come alcuni credono erroneamente, ma una pratica seguita dai nostri antichi. Ma, voi dite, abbiamo combattuto coi Senoni: come se Volsci e Equi non si fossero mai scontrati con noi in campo aperto. Siamo stati conquistati dai Galli: ma non abbiamo dato ostaggi anche agli Etruschi e subito il giogo dei Sanniti? Eppure, se passiamo in rassegna tutte le guerre, nessuna si è conclusa in un tempo più breve che quella contro i Galli: da allora la pace è stata continua e sicura. Ormai si sono assimilati a noi per costumi, cultura, parentele: ci portino anche il loro oro e le loro ricchezze invece di tenerli per sé! O senatori, tutto **quello che oggi si crede antichissimo, un tempo fu nuovo**: le magistrature prima riservate ai patrizi passarono ai plebei e dai plebei ai Latini e infine agli altri popoli d'Italia. Anche questo provvedimento diverrà un giorno antico e ciò che oggi noi sosteniamo con esempi precedenti sarà anch'esso annoverato tra i modelli. **Al discorso del principe seguì un decreto del senato; gli Edui, per primi, ottennero il diritto di avere senatori a Roma. Il privilegio si spiega con un antico patto e perché, soli fra i Galli, vantavano il titolo di «fratelli del popolo romano» .**

La tomba François di Vulci

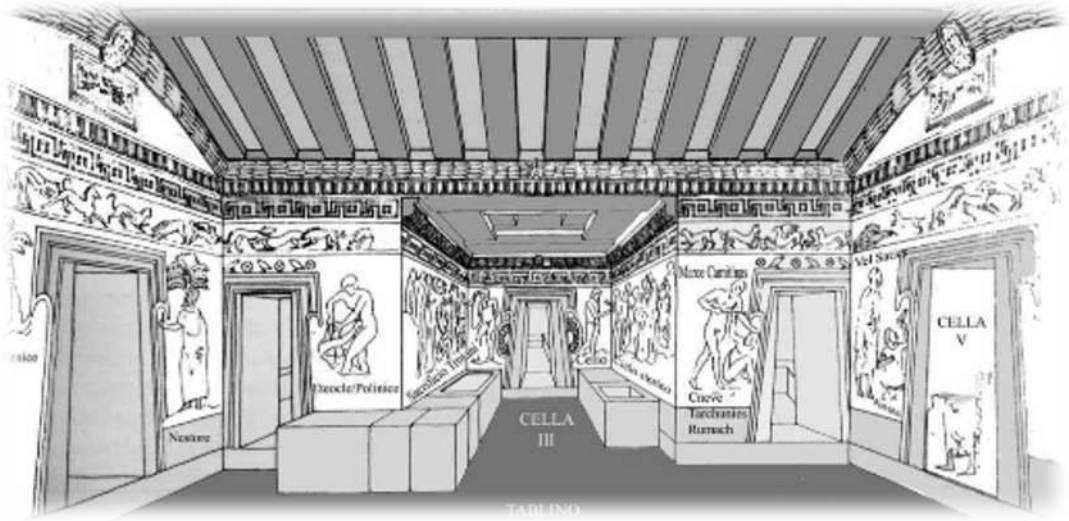

Nel 1857, nella necropoli etrusca di Vulci, venne alla luce «un grande ipogeo che si comprese da subito doveva essere della massima importanza, né bisognava lasciare inosservata nessuna parte di esso».

Sulle pareti del sepolcro sono contrapposte diverse scene del mito greco e della "storia" vulcente, con l'intento che il significato del primo "si rifletta" sulla seconda. Sulla parte destra sono dipinti duelli fra capi di città dell'Etruria e del Lazio, (tra cui un *Cneve Tarchunies Rumach*) culminanti nella liberazione dalla prigionia di *Caile Vipinas* da parte di *Macstarna*; sulla sinistra il sacrificio di prigionieri troiani ad opera di Achille

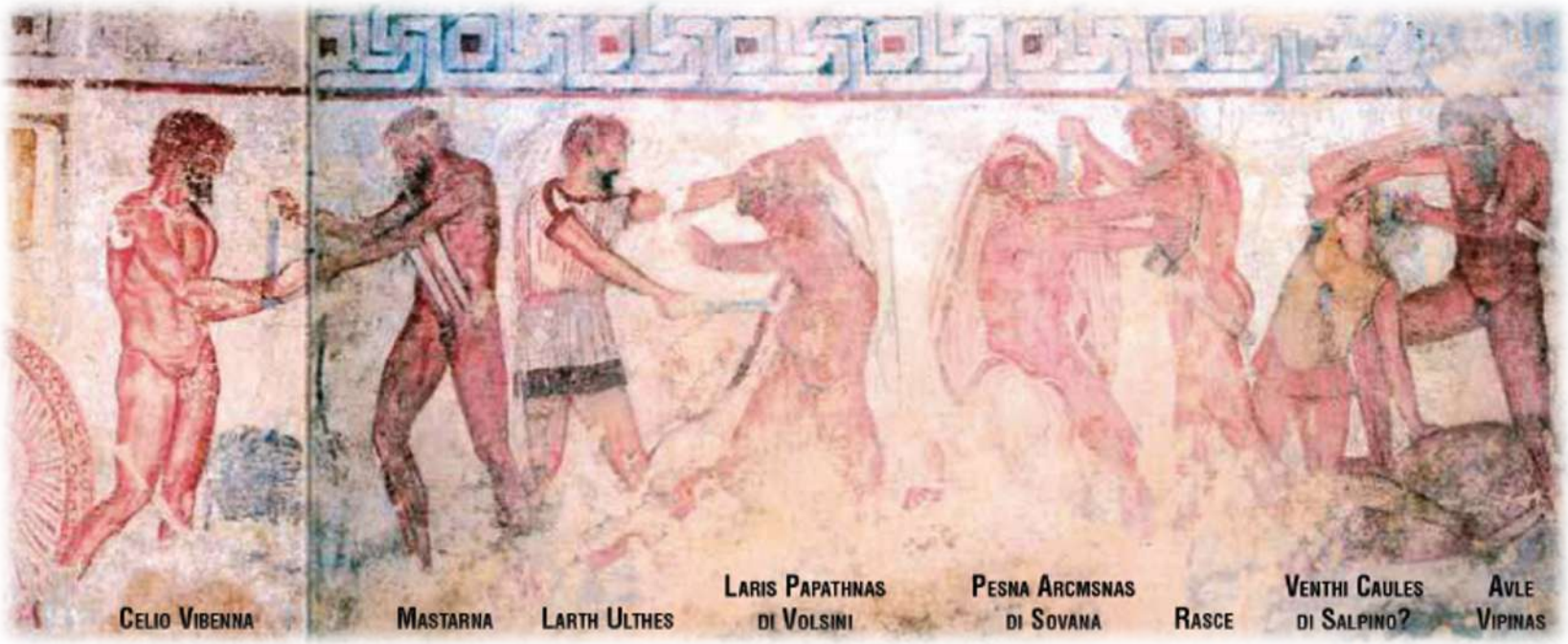

TOMBA FRANÇOIS
DISEGNO PROSPETTICO DEL TABLINO E DELLA CELLA CON INDICAZIONE DEI TEMI PITTORICI

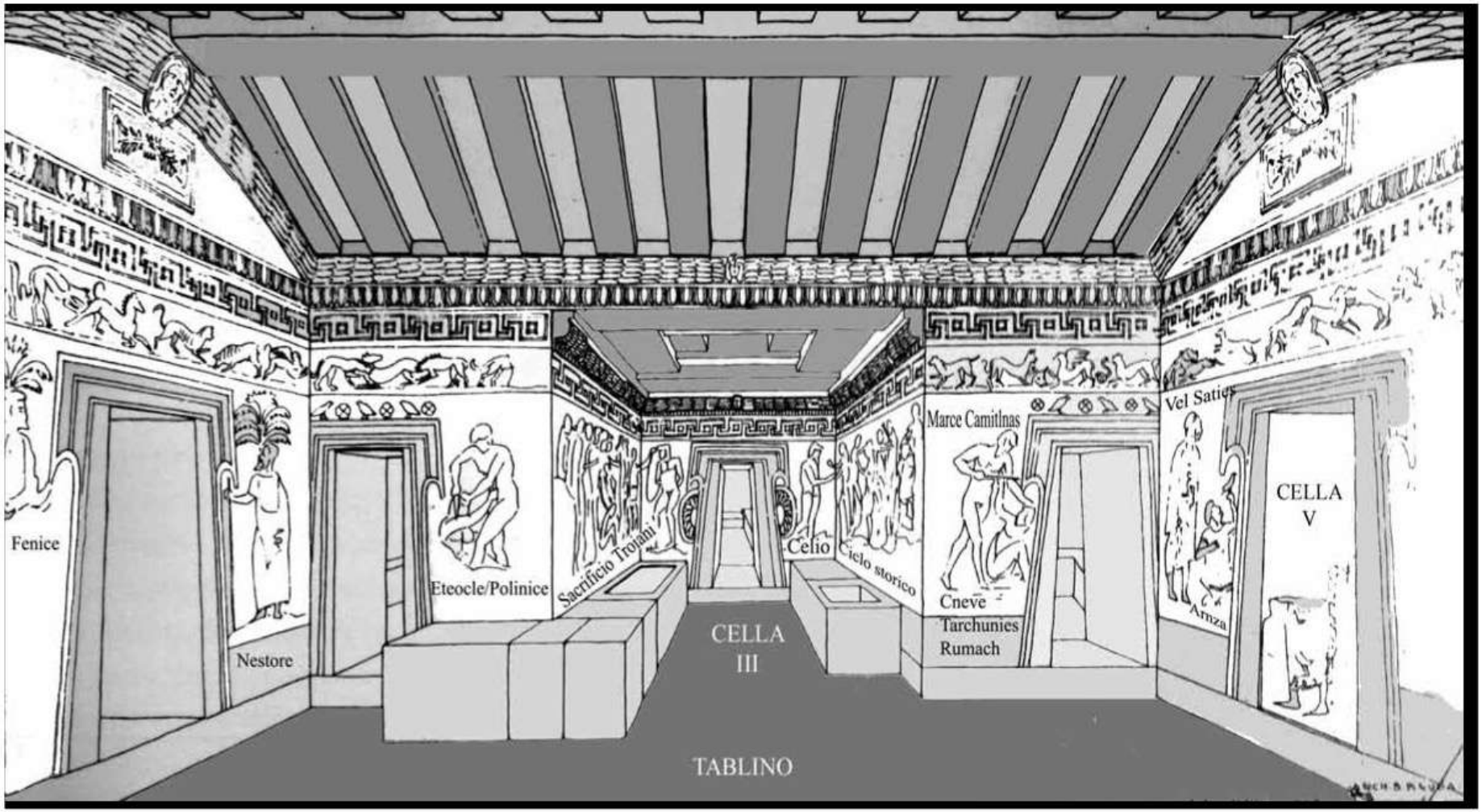



CELLA III

PARETI CONTRAPPOSTE CON IL FREGIO MITOLOGICO DEL SACRIFICIO DEI PRIGIONIERI TROIANI E DEL FREGIO STORICO CON LA LIBERAZIONE DI CELIO VIBENNA



PIEDE DI BUCCHERO – VEIO - PRIMA META' DEL VI SEC. A.C.

MINE MULUVANECE AVILE VIPIIENNAS

ME DONAVIT AULUS VIBENNA

MI HA DONATO AULO VIBENNA



- il ciclo di affreschi della tomba vulcente è datato alla seconda metà del IV sec. a.C., quindi è anteriore alla prima annalistica romana (III sec. a.C.)
- dall'iscrizione sul piede di vaso in bucchero da Veio sappiamo della storicità nella prima metà del VI sec. dei *Vibenna* vulcensi (cronologia tradizionale di Servio Tullio 578-535)
- *Mastarna* > *magister*
- dall'orazione di Claudio *Mastarna* > Servio Tullio, lo ricava da fonti etrusche che era in grado di consultare
- ***mutatoque nomine**, nam Tusce Mastarna / ei nomen erat, ita appellatus est ut dixi*
- esempio di integrazione e di accoglienza per gli Edui in senato. Claudio non insiste sulla *consanguinetas* troiana ma sull'integrazione che caratterizza Roma dalle origini
- lo stesso L. Tarquinio Prisco esempio di integrazione: in patria l'origine mista e per metà straniera (figlio di un greco di Corinto) ne impedisce la carriera, non così a Roma, dove conquista il potere (tiranno demagogo, come nella stessa epoca nel mondo greco).

L'***imperium*** è un potere di comando assoluto, di natura quasi divina e di origine regale ed etrusca.

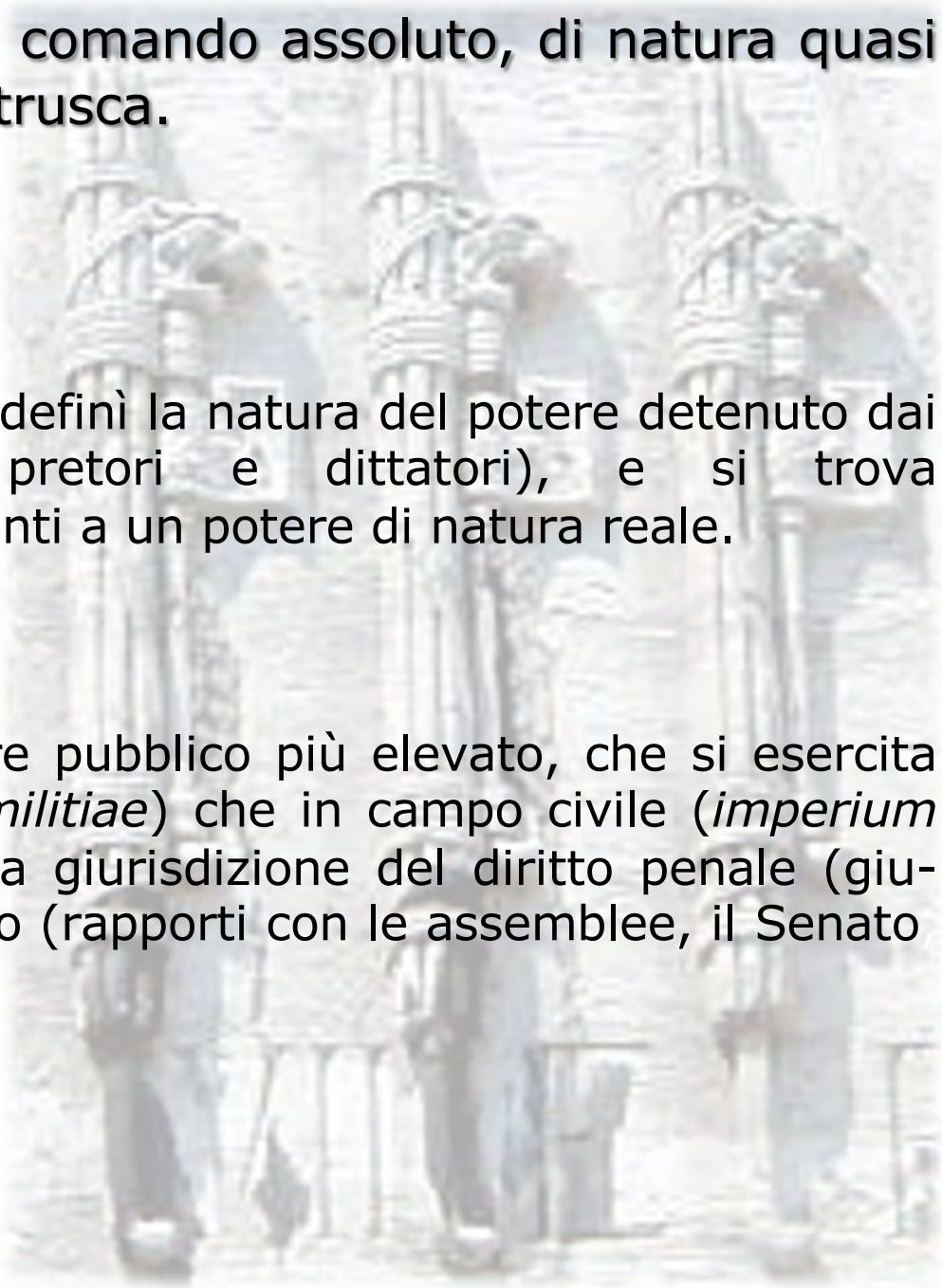

All'epoca repubblicana, l'*imperium* definì la natura del potere detenuto dai magistrati superiori (consoli, pretori e dittatori), e si trova frequentemente comparato nelle fonti a un potere di natura reale.

L'*imperium* designa quindi il potere pubblico più elevato, che si esercita sia in campo militare (*imperium militiae*) che in campo civile (*imperium domi*): quest'ultimo si riferisce alla giurisdizione del diritto penale (giustizia) e a quella del diritto pubblico (rapporti con le assemblee, il Senato





Vetulonia
Tomba del Littore
VII sec. a.C.
Stato originario e attuale



Palazzo principesco di Murlo (580 a.C.)
Lastre fittili

La vera fonte dell'*imperium* si trovava nella presa degli auspici (***auspicium***), che costituiva indubbiamente l'elemento più monarchico del regime repubblicano.

Si tratta di un procedimento di divinazione di origine etrusca (legato all'osservazione del volo degli uccelli, *aves*), che deve quindi risalire all'epoca della monarchia etrusca a Roma.

Secondo la leggenda, la sua origine risale alla presa di auspici compiuta da Romolo al momento della fondazione della città, quando dodici avvoltoi gli sarebbero apparsi, segno dell'approvazione di Giove e inizio dell'alleanza tra il signore degli dei e Roma.

Al momento della loro assunzione della carica, i re, poi i magistrati superiori dotati di *imperium* (*cum imperio*), dovevano ottenere la «benedizione di Giove» mediante una presa di auspici preliminare, nel corso di una cerimonia inaugurativa (*inauguratio*) che si svolgeva all'*auguraculum* della cittadella (arx) del Campidoglio e che dava loro l'*imperium*: il re o il magistrato non era veramente "creato" (*creatus*) che dopo la consultazione degli auspici (*auspicato*).
In epoca repubblicana il magistrato non riceveva il suo potere dal popolo: l'elezione permetteva solo di "scegliere" (*legere*) colui fra i candidati che avesse il diritto di andare a trarre gli auspici al Campidoglio e così ricevere l'approvazione divina che gli avrebbe permesso di venire investito dell'*imperium*. L'*imperium* nasce perciò da una investitura religiosa (auspicatoria) di origine regale.

Auguraculum

Si tratta del principale *templum augurale* della città, lo spazio religioso primigenio dal quale gli *augures*, attraverso l'osservazione della volta celeste, del volo degli uccelli e delle folgori, interpretavano la volontà degli dèi e determinavano lo svolgimento dei principali atti della vita religiosa e politico-istituzionale dei romani. Qui infatti il *rex* riceveva l'ufficiale investitura (*inauguratio*), qui veniva decisa l'opportunità del luogo di erezione delle *aedes* sacre, qui i magistrati cittadini prendevano gli *auspicia* e formulavano l'*augurium salutis* per il popolo romano.

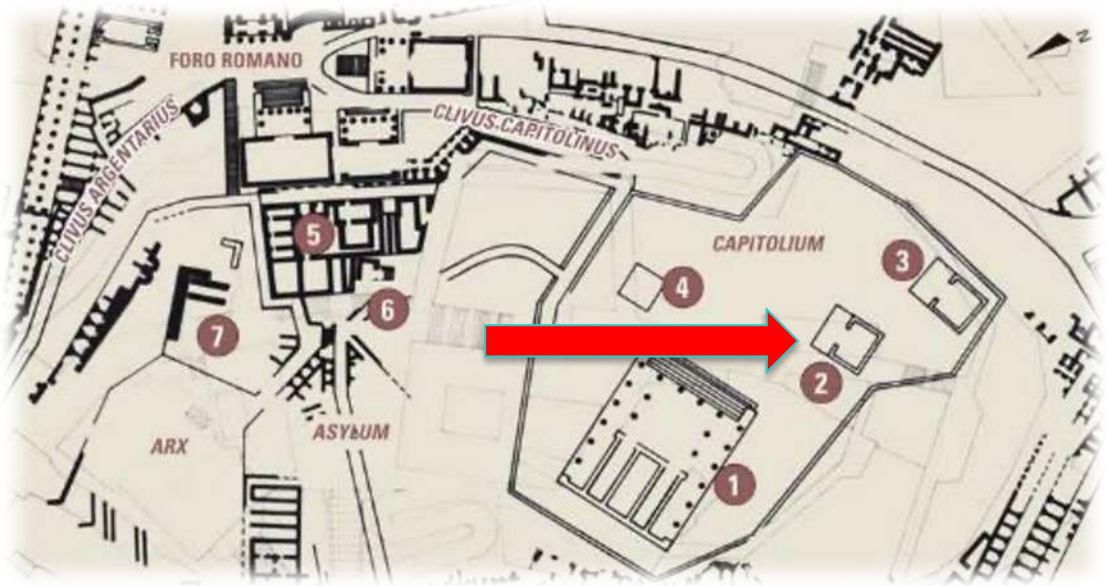

Inauguratio



Gli *auspicia* si distinguono in cinque categorie:
— *ex avibus*: tratti dal volo degli uccelli;
— *ex tripudiis o pullaria*, tratti dal gradimento o meno del cibo manifestato dai polli sacri;
— *de cœlo* tratti dai fenomeni celesti (tuoni, lampi);
— *ex quadripedibus* tratti dallo improvviso schiamazzare o correre disordinatamente dei quadrupedi;
— *ex diris*, sempre sfavorevoli, tratti dall'accadere inopinato di avvenimenti funesti ed inusitati ("*diræ*").

Non è chiara la differenza tra *auspicia* e *auguria*, i primi presi da magistrati, i secondi dagli *augures*

Lo scopo era la *pax deorum,* la concordia tra dei e uomini e l'assenso degli dei alle azioni degli uomini. La pax deorum è la conservazione del patto con gli dei e tende solo a ottenere la sanzione divina ad azioni umane





simpulum
aspergillum
cantharos
lituus



Perché fossero validi, gli auspici dovevano esser presi, se ciò era possibile, nello stesso luogo nel quale doveva avere inizio l'azione, sempre però in uno spazio appositamente delimitato e inaugurato, *templum* (il *templum* non era necessario solo per gli auspici presi al campo), e nello stesso giorno, calcolato da mezzanotte a mezzanotte.

Per gli *auspicia ex tripudiis* o *pullaria* sappiamo che i polli erano portati in gabbie sotto la custodia di un addetto, chiamato *pullarius*, il quale, quando gli auspici dovevano essere tratti, aveva il compito di aprire la gabbia e gettare loro il cibo.
Egli, per di più, doveva essere un esperto (*peritus*), doveva cioè essere in grado di riconoscere l'assenza di ogni vizio di forma durante il procedimento di osservazione.

Cicerone constata che ormai, nella sua epoca, non ci si avvaleva più di un *peritus*, ma di uno qualsiasi, il quale, tra l'altro, poteva assicurare un presagio favorevole affamando i polli o dando loro cibo friabile, in modo che si avesse il il *tripudium*, la caduta del cibo durante la consumazione del pasto che rappresentava l'auspicio favorevole.




TOOL GROUP
Q-25 CM
US5 05 0810

Si ritiene che conferisse al magistrato appena eletto e proclamato il diritto di andare a trarre gli auspici per ricevere l'*imperium*, quindi un riconoscimento civile e preliminare, accordato dal popolo, dell'investitura religiosa.

Però per poter convocare e presiedere l'assemblea curiata il magistrato doveva già essere in possesso dell'*imperium*: questa legge curiata sarebbe stata destinata a fissare certi limiti costituzionali al potere di origine monarchica che costituiva l'*imperium*, come la durata limitata del suo esercizio (in genere dodici mesi) per salvaguardare la libertà repubblicana.

La legge *curiata* limita il magistrato e può farlo solo conferendogli l'indispensabile autorizzazione a esercitare un potere che gli perviene dal cielo

Il problema della
lex curiata de imperio



Interregnum: in caso di vacanza del potere supremo (ossia in caso di contemporanea sparizione dei due consoli), gli "auspici del popolo romano" ritornavano ai senatori patrizi. Con l'interregnum l'*imperium*, che essi avevano un giorno detenuto, poteva rinascere, come se non fosse mai completamente sparito in loro (*renovatio auspiciorum*).

Auctoritas patrum: la procedura per cui il Senato repubblicano ratificava le decisioni votate dal popolo.
Designa il «pieno della forza sacra» che permetteva di accrescere (*augēre*) il valore di una decisione nello stesso modo in cui lo faceva un augure (*augur*) prendendo gli auguri (*auguria*) o un magistrato traendo gli auspici (*auspicia*).
Il Senato primitivo era un'assemblea di sacerdoti (i *patres*) incaricati di dare il loro assenso religioso (*auctoritas patrum*) alle decisioni giudicate conformi alla tradizione degli antichi (*mos maiorum*).

L'*auctoritas patrum* poneva implicitamente il popolo dei cittadini (*populus*) sotto la tutela dei patrizi, come dei figli (giuridicamente irresponsabili) sotto la tutela dei genitori, o i clienti (chiamati *liberi* = 'figli') sotto quella dei loro patroni (*patroni* < *patres*): strutturalmente, l'*auctoritas patrum* è anteriore alla nascita della sovranità popolare all'inizio della Repubblica e deve risalire all'epoca in cui le strutture patriarcali della società facevano dei *patres* dei veri capi clan fra i quali l'assemblea gentilizia dei *patres* (il futuro Senato) sceglieva il re e controllava la sua attività

Dualismo patrizio-plebeo: secondo parte della storiografia recente emerge con la fine della monarchia.

Va fatta una distinzione tra l'origine storico-sociale del gruppo (età monarchica) e la sua affermazione sociale (possibile solo con il regime repubblicano).

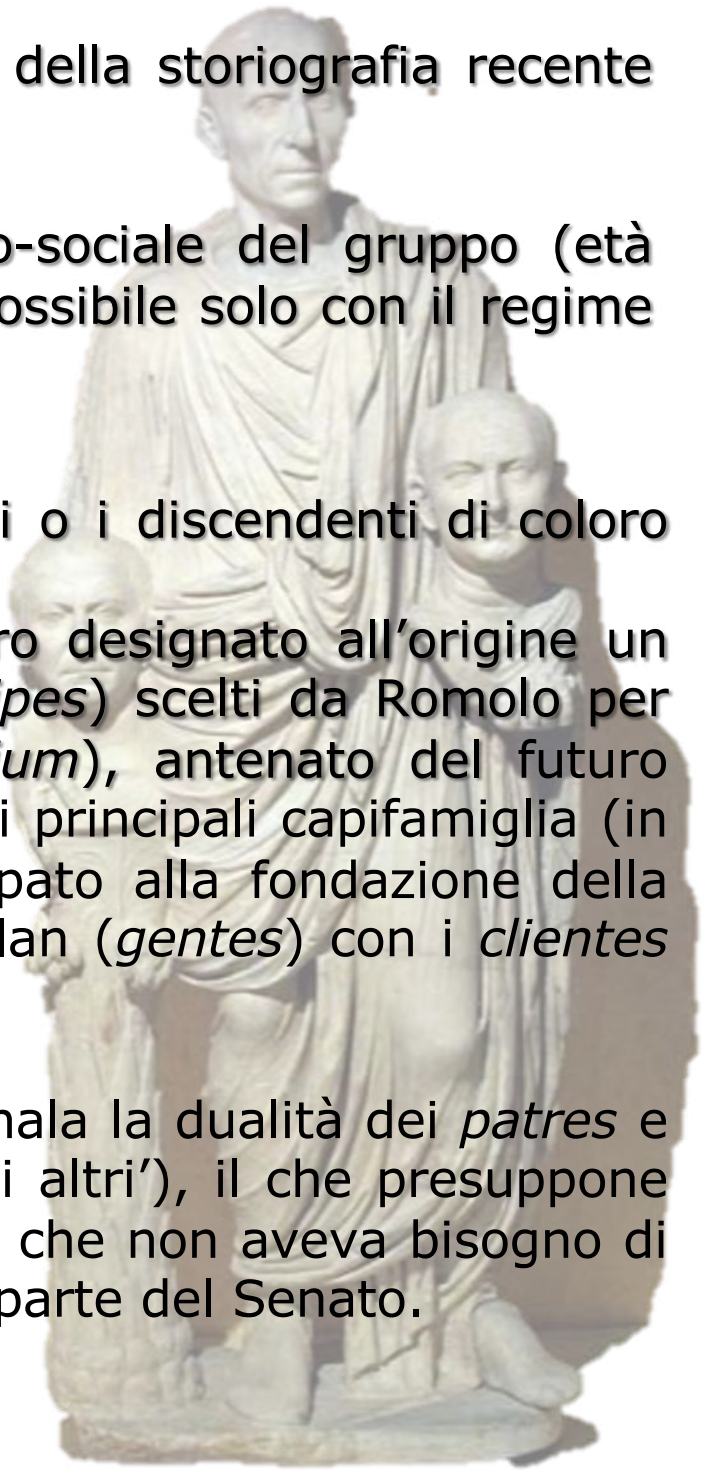

I **patrizi** (*patricii*) sono, letteralmente, i figli o i discendenti di coloro che sono stati i *patres* all'epoca regia.
Secondo gli storici antichi, i *patres* avrebbero designato all'origine un gruppo di un centinaio di aristocratici (*principes*) scelti da Romolo per costituire il consiglio del re (*regium consilium*), antenato del futuro Senato repubblicano; li avrebbe reclutati tra i principali capifamiglia (in latino: *patres familia*s) che avevano partecipato alla fondazione della Città. Questi capifamiglia erano dei capi di clan (*gentes*) con i *clientes* (= *liberi*).

Patres conscripti, l'insieme dei senatori, segnala la dualità dei *patres* e dei *conscripti* (coloro che sono 'iscritti con gli altri'), il che presuppone l'esistenza di un gruppo di senatori (i *patres*) che non aveva bisogno di essere registrato su una lista speciale per far parte del Senato.



Plebs: l'insieme degli individui che non appartenevano al sistema delle *gentes* (Liv. X, 8, 9: *plebei qui gentem non habent*), e che non facevano parte dunque né dei clan patrizi né della loro clientela.

Plebs designa innanzitutto la moltitudine, la folla (in greco: *plēthos*), e rinvia all'idea del gran numero: i plebei designano in modo negativo coloro che non sono patrizi, ma che costituiscono la maggioranza.

La *plebs* faceva parte del *populus* e costituiva in qualche modo la clientela del re, come i *liberi* facevano parte di quella dei *patres*.

Con la sparizione della monarchia, i plebei si sono ritrovati senza i loro protettori naturali che erano i re, in seno a una *res publica* dove le leve del potere erano cadute in mano ai patrizi: il Senato, gli auspici, i principali sacerdozi e l'*imperium*:
la "serrata del patriziato".

A partire dall'epoca monarchica, i plebei avevano visto la loro situazione socio-economica rafforzarsi, grazie forse al sostegno di alcuni re: si pensi alla figura di Servio Tullio, ma anche all'immagine di demagoghi che le nostre fonti attribuiscono ai Tarquini.

Accedettero progressivamente alla **proprietà privata** della terra.

Il rafforzamento della piccola proprietà privata plebea a partire dal VI secolo è alla base dell'affermazione politica e militare di una classe di **cittadini-proprietari-soldati** la cui espressione politica e istituzionale si ritrova nell'assemblea centuriata (*comitia centuriata*), che la tradizione attribuisce alle riforme di Servio Tullio.

La comparsa di questa realtà corrisponde alla **rivoluzione oplitica** che permise l'introduzione a Roma della falange di fanti equipaggiata con armamento pesante in bronzo (la *classis clipeata*).

In questo contesto, coloro che erano riusciti a divenire dei grandi proprietari terrieri presero la testa della rivoluzione plebea per reclamare dai patrizi la spartizione del potere in seno alla città.

Prima **secessione della plebe** sul Monte Sacro (494 a.C.):
i plebei, guidati da ufficiali (*tribuni militum*) provenienti dai loro stessi ranghi, fecero «lo sciopero della guerra» per il riconoscimento dei loro diritti politici. Ciò implica che entravano anche i plebei nelle classi della fanteria.

I dirigenti della plebe divennero dei magistrati speciali (*tribuni plebis, aediles*) disponendo di una inviolabilità sacra (*sacrosanctitatis*).

Il numero dei tribuni della plebe passa a dieci verso la metà del V sec.

Essi disposero del
- diritto di opporsi (diritto di veto) alle decisioni di un titolare dell'*imperium* e all'*auctoritas* del Senato (*ius intercessionis*)
- diritto di portare soccorso alla plebe o a ogni singolo plebeo (*ius auxilii*).

Da principio eletti dalla antica assemblea delle curie (*comitia curiata*), dove votavano ugualmente patrizi e i loro clienti, i tribuni della plebe finirono per essere designati dai soli plebei in seno a una assemblea che votava per tribú (*lex Publilia Voleronis* del 471), il consiglio della plebe (*concilium plebis tributum*), che votava ugualmente testi legislativi che impegnavano all'inizio i soli plebei (*plebiscita*).
Poi *lex Hortensia* del 287 a.C. leggi per tutto il popolo romano.

Apologo di Agrippa Menenius Lanatus, cos 503

Liv. II, 32

Una volta, le membra dell'uomo, constatando che lo stomaco se ne stava ozioso [ad attendere cibo], ruppero con lui gli accordi e cospirarono tra loro, decidendo che le mani non portassero cibo alla bocca, né che, portatolo, la bocca lo accettasse, né che i denti lo confezionassero a dovere. Ma mentre intendevano domare lo stomaco, a indebolirsi furono anche loro stesse, e il corpo intero giunse a deperimento estremo. Di qui apparve che l'ufficio dello stomaco non è quello di un pigro, ma che, una volta accolti, distribuisce i cibi per tutte le membra. E quindi tornarono in amicizia con lui. Così senato e popolo, come fossero un unico corpo, con la discordia periscono, con la concordia rimangono in salute.

Si definisce **organicismo** ogni teoria filosofica e politica che interpreta il mondo, la natura e la società come un organismo vivente, dove i singoli rappresentano le cellule, mentre gli ordini gerarchici di società, aziende, imprese e governi, sono tessuti, organi e apparati in relazione di interdipendenza fra di loro e quindi privi di singole autonomie.

L'organicismo ispira alcuni modelli di **governo autocratico**, in cui una "testa" comanda, esercitando un potere assoluto, le membra dell'organismo rappresentate dalle varie classi sociali.

Creazione di istituzioni parallele opposte, sotto tutti i punti, alle istituzioni dello stato patrizio:

- i tribuni sono fondamentalmente opposti ai magistrati superiori titolari dell'*imperium*
- la *sacrosanctitas* è opposta all'*imperium*
- la triade dell'Aventino (Cerere, Libero e Libera, in cui Cerere è la protettrice della *sacrosanctitas* dei tribuni) è opposta alla triade capitolina (Giove, Giunone e Minerva) in cui Giove Ottimo Massimo è la fonte degli *auspicia maxima* dei magistrati con *imperium*)



La "rivoluzione della plebe" apportò due innovazioni fondamentali nell'evoluzione istituzionale del sistema repubblicano:



1) l'introduzione del suffragio 'universale' per l'elezione dei magistrati

2) la collegialità della magistratura

1) Le assemblee del popolo (*comitia curiata*) servivano ad approvare per acclamazione le scelte fatte dal re o dai *principes* (numero pari di 30 curie non permetteva maggioranza).
Il voto per acclamazione si mantenne durante i primi tempi della Repubblica per l'elezione dei magistrati del popolo detentori dell'*imperium*: la "rivoluzione" del 510/9 introdusse solo l'annualità dei magistrati, ma i magistrati *cum imperio* dovevano essere designati dai precedenti titolari dell'*imperium*, che convocavano e presiedevano l'assemblea del popolo davanti alla quale si procedeva alla proclamazione solenne (*renuntiatio*) del nome del candidato che era stato scelto (*electus*).
Il numero sempre dispari delle tribù (inizi V sec.) nei ***concilia plebis tributa*** mostra invece che l'assemblea plebea fu concepita dall'inizio per essere una assemblea elettorale in seno alla quale il popolo potesse dare i suoi suffragi, espressi con voti individuali: un'innovazione rivoluzionaria che la plebe riuscì a imporre alle altre successive assemblee del popolo, i comizi per centuria (***comitia centuriata***) e i comizi per tribù (***comitia tributa***).

2) L'*imperium*, di origine regale, era unico e indivisibile (così *dictator*)
Nei *Fasti* abbiamo due consoli, ma nelle fonti si parla di "rotazione dei fasci" (mensile i*. domi*, quotidiana *i. militiae*).
Il primo magistrato è ***praetor maximus*** (*praetor* capo militare) con *maximum imperium* che doveva avere due *praetores minores* cui toccava la rotazione: gli annalisti li hanno interpretati come *consules.*
I **tribuni della plebe** fin dall'inizio erano di rango uguale tra di loro, e ciascuno di loro disponeva simultaneamente delle medesime competenze (***par potestas***) dei suoi "colleghi" e poteva dunque, in caso di disaccordo, opporre la sua *intercessio* a ogni misura o decisione da essi presa.



Leggi delle XII tavole

Nel 451 a.C. furono sospese tutte le magistrature ordinarie e si nominò un collegio di **decemviri legibus scribundis**, composto tutto di patrizi che avevano già ricoperto la magistratura suprema.
I decemviri preparono dieci tavole di leggi, poi sottoposte all'approvazione dei comizi centuriati.

Nel 450 a.C. fu eletto un nuovo decemvirato, dove, accanto a vecchi membri patrizi rieletti, vi furono anche 3 plebei.
Opera di questo secondo decemvirato furono altre due tavole

2. SI MEMBRUM RUP(S)IT, NI CUM EO PACIT, TALIO ESTO.
2. Se uno rompe ad un altro un membro, e non viene ad un accordo con lui, subisca la pena del taglione.
12. SI NOX FURTUM FAXSIT, SI OCCISIT, IURE CAESUS ESTO.
12. Se alcuno ha commesso un furto di notte e se il ladro è stato ucciso, l'uccisione sia legittima.

Fasti capitolini: il regno di Augusto (27 a.C.-14 d.C.)

Particolare dei Fasti consolari



Il nome dei cittadini (ingenui)



In età imperiale i *tria nomina* sono composti

praenomen: nome proprio personale dato dopo 9 giorni dalla nascita per i maschi, 8 per le femmine. In età classica esistono un numero ridotto di *praenomina*

nomen*:* nome della *gens*, individuante a una determinata fa che riconosceva avii comuni, ereditario, nel caso ve acquisizion della cittadinanza a scelta del nuovo cittadino con eventuale adattamento del nome originario, oppure dal nome del funzionario o dell'imperatore a cui era dovuto

filiazione: elemento fondamentale nell'onomastica dell'individuo in quanto segnale della sua nascita libera (*ingenuitas*)

tribù*:* l'appartenenza a una determinata comunità civica implicava l'iscrizione in una delle 35 tribù, distretti territoriali e di voto

cognomen*:* ultimo l'elemento aggiuntosi con valore individuante nell'ambito anche dei rami di una medesima famiglia (il *cognomen* per la *nobilitas)*, legato a fattori fisici, caratteriali o ancora legato all'ordine di nascita

L'ufficializzazione avveniva al momento della registrazione nelle liste di censo (per i maschi adulti, ritenuti tali dal *pater familias* che assegnava la *toga pura*) fatta dal censore (ogni 5 anni per 18 mesi) o dai magistrati municipali con funzioni censorie

Nella seconda metà del V secolo (dal 444 fino al 367 d.C.), dopo le XII Tavole, il collegio dei *praetores* che si spartivano *l'imperium* a turno sarebbe stato sostituito da "tribuni militari dal potere consolare" (***tribuni militum consulari protestate***).

Tutti dello stesso rango, ma il sorteggio ne distingueva due ai quali era affidata la direzione degli affari militari, mentre il terzo doveva prioritariamente occuparsi dell'amministrazione e della difesa della città di Roma (il che introdusse probabilmente la specializzazione delle magistrature tra *imperium domi* e *imperium militiae*).

È così che i detentori dell'*imperium* avrebbero preso l'abitudine di comandare come pari, come suggerirebbe l'espressione ***consulari potestate*** aggiunta alla designazione della loro funzione (*tribuni militum*): l'espressione non significa dunque necessariamente la preesistenza del consolato, ma designerebbe il carattere collegiale della magistratura e potrebbe provenire etimologicamente dal verbo ***consulere*** che designa i poteri consultivi di tali "tribuni", obbligati in qualche modo dalla sorte a spartirsi i compiti (*comparatio*) e costretti a collaborare nell'esercizio del comando.

Il principio della **collegialità**, nata in seno al collegio dei tribuni della plebe, si sarebbe allora esteso ai magistrati detentori dell'*imperium*, e i due magistrati superiori che si spartivano simultaneamente l'*imperium* erano divenuti uguali, per quanto riguarda i diritti, nell'esercizio del potere, con un settore di competenze uguale (*par potestas*) e con la stessa capacità di *intercessio* reciproca di un tribuno della plebe verso i suoi propri colleghi.

Il modello istituzionale plebeo era così riuscito a modificare l'organizzazione dei poteri pubblici in seno alla città: non restava più ai plebei che conquistare il diritto di spartire tali poteri con i patrizi.

Esito delle lotte plebee: 1) la condivisione dell'*imperium* e del diritto degli auspici 2) la spartizione progressiva della quasi totalità delle magistrature pubbliche e della maggior parte dei sacerdozi.

Nel 367, le **leggi Licinie-Sestie** (*leges Liciniae Sextiae*) autorizzarono i plebei ad accedere alla magistratura suprema (Liv. VI 42 9-11):
il collegio dei tre *praetores* si divise d'ora in avanti (inizialmente forse con sorteggio dopo l'elezione) in **due magistrati superiori divenuti dei "consoli**", uno dei due era ormai accessibile ai plebei, mentre il terzo *praetor*, membro dello stesso collegio (*collega consulibus*) ed eletto «sotto gli stessi auspici» (Liv. III 55 11; VII 1 6), fu per qualche anno ancora riservato ai soli patrizi.

Eletti dai comizi centuriati, i tre magistrati superiori erano inizialmente colleghi con uguali diritti.
Ciascuno godeva di un uguale diritto di comandare l'esercito, celebrare il trionfo e convocare il Senato o l'assemblea centuriata.
Li distingueva la **collegialità** nel comando dell'esercito, poiché disponevano tutti e due in eguale maniera dello stesso campo di competenza (*par potestas*), anche se continuavano ad alternare l'*imperium* e i fasci quando erano riuniti insieme nello stesso luogo. L'introduzione della *par potestas* si scontrava con l'epiteto *maximus*, tanto che la condivizione dell'*imperium maius* con i plebei dette vita alla creazione del termine "console" (***consul***, arcaico ***cosol***) che insiste chiaramente sul fatto di esercitare insieme il potere.
Il **terzo membro del collegio dei pretori** vide il suo campo di competenza (*potestas*) specializzarsi progressivamente nel campo urbano e giudiziario (Liv. VI 42 11; Digesto, I 2 2 27).

Nel 242 a.C. la struttura collegiale dei tre *praetores* (due *consules* e un *praetor*) si ruppe:

creazione di un pretore incaricato della giurisdizione dei peregrini, ossia degli abitanti liberi non cittadini che vivevano sul territorio romano (*ager Romanus*):
il *praetor inter peregrinos* (poi *praetor peregrinus*)

il piú antico pretore, incaricato della giurisdizione "urbana" verso i cittadini romani, venne detto d'ora in poi "pretore urbano" (***praetor urbanus***) e dispose da quel momento, con il suo collega incaricato dei peregrini, di un *imperium minus* gerarchicamente sottomesso all'autorità dei consoli.

La situazione mutò ancora con la necessità di creare i primi governatori provinciali: nel 227 a.C. preture provinciali di Sicilia, Sardegna e Corsica, nel 197 a.C. Spagna Ulteriore e Spagna Citeriore.
Dal 227 pretori e consoli sono eletti da assemblee distinte (*comitia tributa* e *comitia centuriata*).

Prorogatio imperii:
la moltiplicazione del numero delle magistrature con *imperium* rischiava di indebolire il potere esecutivo dei magistrati superiori e poteva suscitare rivalità interne in seno all'oligarchia dirigente così al momento della creazione delle nuove province, si ricorse alla proroga dell'*imperium* di un magistrato (*prorogatio imperii*)

Si prolungava per un anno e per una missione specifica l'*imperium* di un magistrato la cui carica era terminata, con il rango di **proconsole** per un ex-console, di **propretore** per un ex-pretore.
Questa missione era chiamata ***provincia***: il termine designava all'inizio l'insieme di attribuzioni di un magistrato romano (*provincia urbana, peregrina*, ecc.).
Con la creazione delle promagistrature, il termine cominciò a indicare il terrritorio o la zona militare nella quale si applicavano le attribuzioni del magistrato e finí per designare il comando che questi esercitava su un territorio conquistato e, per estensione, il territorio stesso.

Tale soluzione permise alla classe dirigente di moltiplicare il numero di magistrati con l'autorità di comandare le truppe con un *imperium militiae* senza aumentare il numero delle magistrature.

La pretura passò da magistratura di pari dignità al consolato e rivestita l'anno dopo a magistratura inferiore rivestita prima del consolato.

Le magistrature

(compiti, poteri e funzioni)

Magistrature maggiori

[hanno auspici maggiori e sono elette nei comizi centuriati (tranne che dittatore e *magister equitum*, per i quali si procede alla *dictio*, nomina da parte dei o dei consoli)]

1) Il **consolato*°** (*imperium* – potere militare – possibilità di convocare formalmente popolo e senato)

2) La **pretura*°** (*iurisdictio*). Pretore urbano (dal 367 a. C.) e peregrino (dopo il 242 a. C.).

3) Il **dittatore*°** (posizione particolare, nomina attraverso *dictio*; nominato in casi di emergenza interna o esterna; durata: 6 mesi)

4) Il *magister equitum* (ausiliario del dittatore)

5) I censori° (il censimento – la cura della moralità – la *lectio senatus*)

*magistrature *cum imperio*; è dubbia l'attribuzione dell'*imperium* ai censori ed al *magister equitum*

° magistrature (originariamente) patrizie

Il consolato

- Poteri simili a quelli del *rex* (ma meno caratterizzati dal punto di vista sacrale):
  - *imperium domi* ('a casa': *iurisdictio*, *coercitio*: arresto, pene, pignoramento, fustigazione, morte);
  - *imperium militiae* (comando militare fuori dalle mura di Roma).
- Durano in carica solo un anno e hanno la possibilità di 'bloccare' (*intercessio*) qualsiasi atto del collega (tranne che la nomina di un dittatore in caso di emergenza)

Caratteristiche generali della magistratura: temporaneità e collegialità

- *Intercessio* tra i colleghi
- *Provocatio ad populum* (leggi *de provocatione*): secondo le fonti l'istituzione di questa 'garanzia costituzionale' risalirebbe al primo anno della repubblica. Secondo parte della storiografia (v. Kunkel) si sarebbe stabilizzata solo dal 300 a. C. (con una *lex Valeria*)

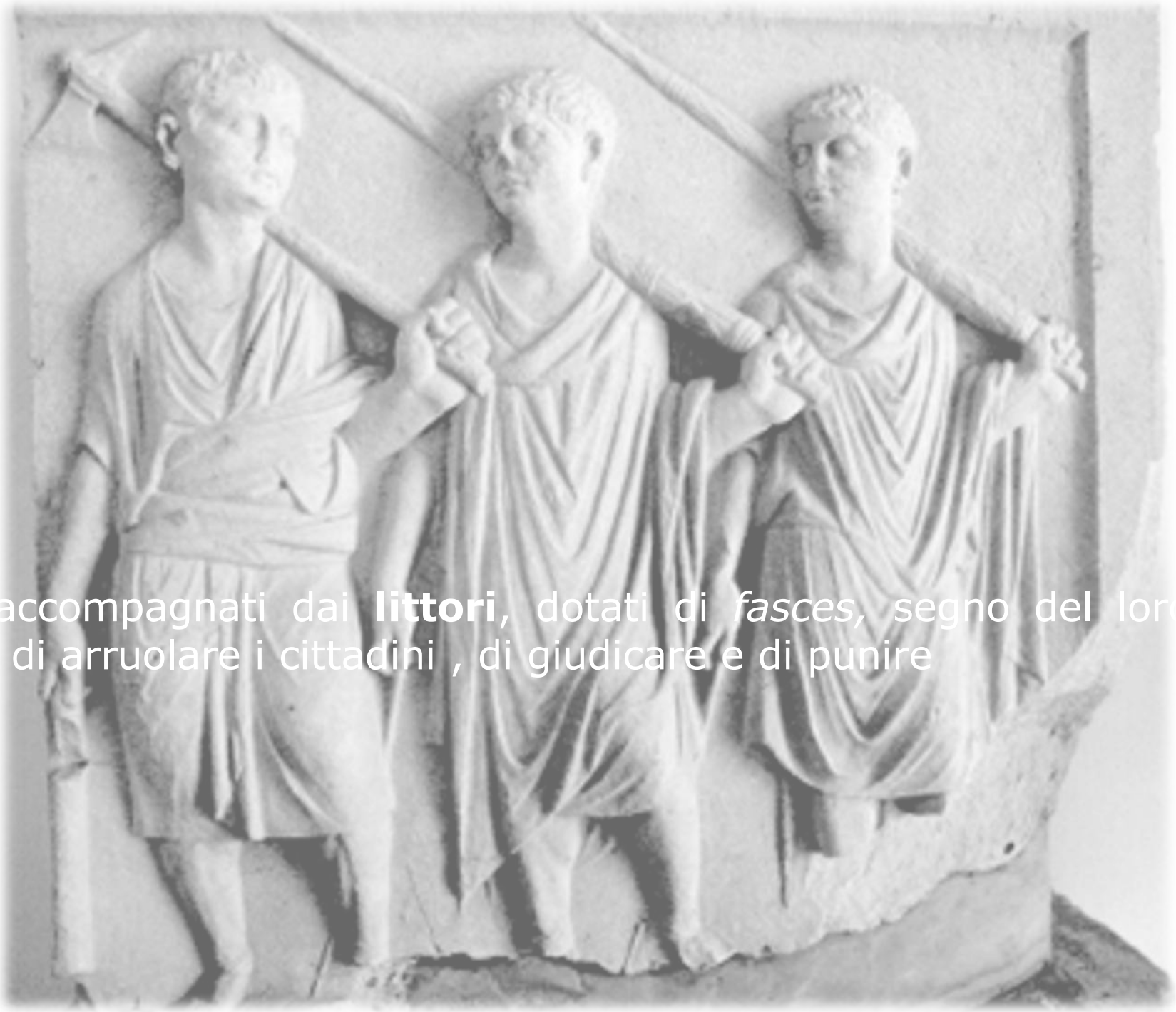

accompagnati dai **littori**, dotati di *fasces*, segno del lor
di arruolare i cittadini , di giudicare e di punire

La censura

creata nel 443 per condurre le differenti operazioni del *census*.

Il *census* consisteva allo stesso tempo nel contare i cittadini (fare il "censimento") e nel ripartirli, in funzione della dignità e della fortuna di ciascuno, nelle differenti classi e centurie dell'organizzazione centuriata (discriptio classium).

La creazione della collegialità consolare che deriva dalle leggi licinie-sestie del 367 a.C., seguita dalla spartizione paritaria della censura tra patrizi e plebei a seguito della *Lex Publilia de censore plebeio creando* del 339, rese quasi obbligatorio l'esercizio della censura da parte di due magistrati con pari poteri (*par potestas*), tanto che la tradizione (*mos maiorum*) esigeva l'abdicazione di un censore se questi si ritrovava senza collega nell'esercizio della sua carica.

La competenza dei censori (*censoria potestas*), in carica 18 mesi, si estese a seguito del voto della *Lex Ovinia* (tra il 318 e il 312), che affidò loro il reclutamento del senato (*lectio senatus*). La legge prescriveva loro di scegliere (*legere*) i senatori «tra i migliori di ogni ordine» (*ex omni ordine optimum quemque*), e di radiare dalla lista senatoriale (*album*) coloro che non si erano mostrati degni della loro funzione, i censori divennero i responsabili dell'*ordo senatorius*, di cui vigilavano la legittimità mediante l'esercizio di un controllo morale chiamato *regimen morum.*

Da Appio Claudio Cieco si occupano anche del censo equestre, con la rivista dei cavalieri (*recognitio equitum*) nel foro verificavano l'equipaggiamento e la montura, controllavano le qualità fisiche, censitarie e morali di ciascun individuo, ed eventualmente completavano i ranghi delle 18 centurie di cavalieri che disponevano del privilegio del cavallo pubblico (*equus publicus*) e di diverse indennità finanziarie.



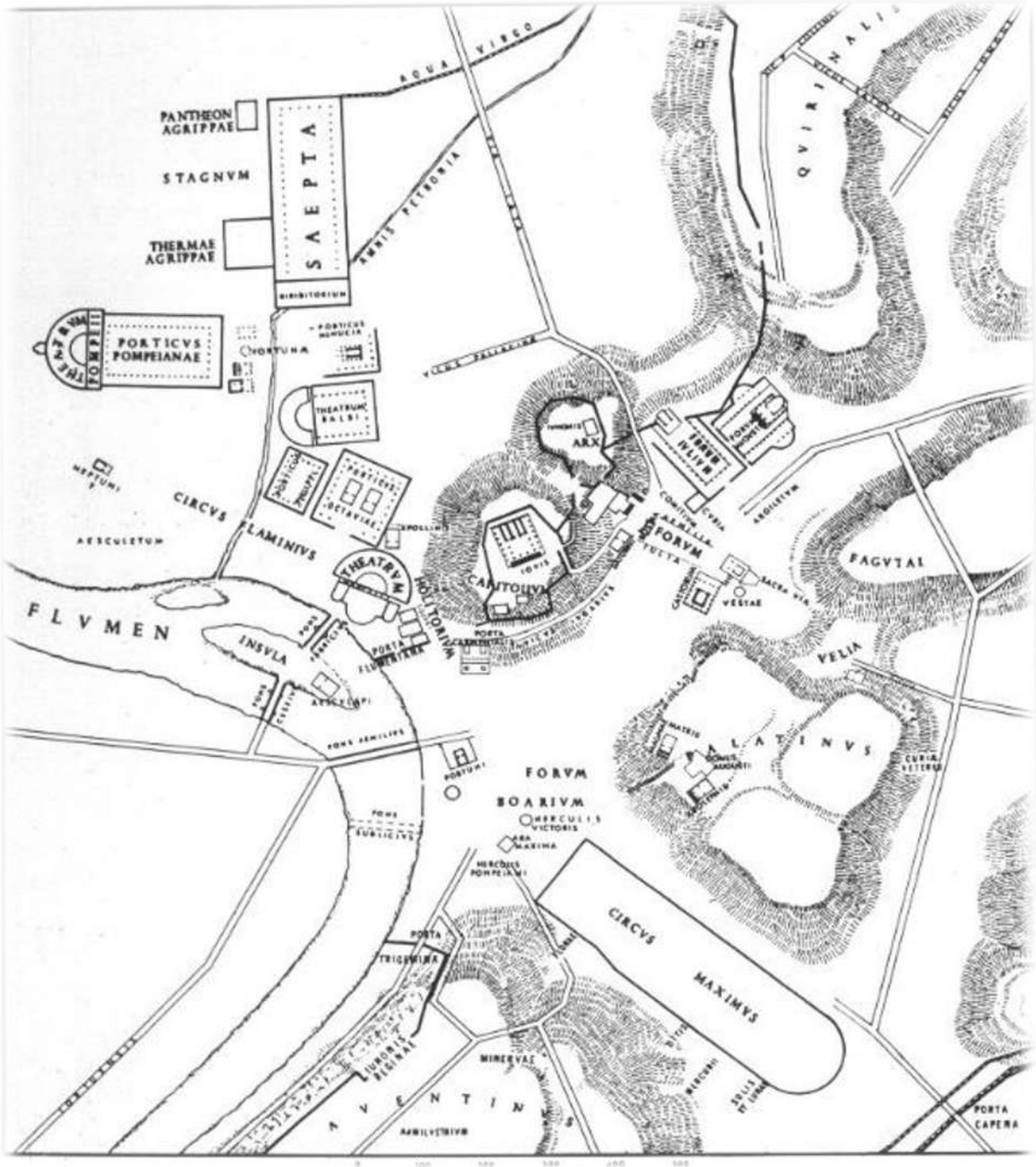
PANTHEON AGRIPPAE
STAGNVM
THERMAE AGRIPPAE
SAEPTA
AQUA VIRGO
PORTICVS POMPEIANAE
THEATRVM POMPEI
FORTUNA
CIRCVS FLAMINIVS
AESCULETUM
THEATRVM
PORTICVS OCTAVIAE
CAPITOLIVM
ARX
FORVM
FLVMEN
INSVLA
FORVM BOARIVM
CIRCVS MAXIMVS
AVENTINVS
PALATINVS
VELIA
FAGVTAL
PORTA CAPENA

Magistrature minori

1) Gli edili curuli (*cura urbis* e giurisdizione nei mercati)

2) I questori (l'erario – i questori militari e provinciali; raccordo con gli antichi questori *parricidii*)

3) *Tresviri capitales, tresviri aere argento auro flando feriundo* (*tresviri monetales*), *decemviri litibus iudicandis* (in origine si trattava di ausiliari dei magistrati), *quattuorvi viarum curandarum*, *duoviri curatores viarum,* quattro *praefecti Capuam Cumas* = *vigintisexviri*


BVFVS
COS
VLLA·COS

Magistrati plebei

1. I tribuni (*auxilium – intercessio*)

Nel 449 una legge Valeria Orazia riconosce la loro inviolabilità (*sacrosanctitas*), che originariamente si basava solo sul giuramento dei plebei.

I poteri "positivi": convocazione dei concili plebei e proposizione dei plebisciti

2. Gli edili (dalla cura dei templi al *cursus honorum*)

Le assemblee popolari

Le assemblee "popolari" a Roma avevano tre punti in comune:

1) Prima di tutto, la partecipazione diretta dei cittadini (non erano assemblee "rappresentative"), le assemblee "popolari" non avevano dunque limiti di effettivi

2) mancavano completamente di autonomia politica: non potevano riunirsi da sole o su loro propria iniziativa, ma dovevano assolutamente essere convocate preliminarmente da un magistrato (un "magistrato del popolo" per le assemblee "del popolo", un magistrato della plebe per l'assemblea plebea)

3) erano strutturate e definite dall'esistenza di suddivisioni o di «gruppi intermedi » (C. Nicolet): se in ogni assemblea il numero di cittadini presenti era indefinito (in teoria, tale numero poteva comprendere tutti coloro che erano cittadini), i cittadini erano individualmente raggruppati in un numero preciso e limitato di unità o di sotto-unità all'interno delle quali si svolgevano le operazioni di voto; a seconda delle assemblee, queste suddivisioni corrispondevano alle curie, alle centurie, o alle tribù

I comizi sono :

a) curiati (compiti nell'ambito del diritto gentilizio e familiare, come nell'*adrogatio patris;* inoltre votavano la *lex de imperio*)

b) centuriati
- elezione dei magistrati maggiori
- votazione di *leges* (competenza esclusiva: guerre)
- *provocatio ad populum* (*de capite*)

c) tributi
- elezione degli altri magistrati
- votazione di *leges* (ad esclusione della competenza esclusiva dei comizi centuriati)
- *provocatio ad populum* (giudizi per multa)

I *concilia* (assemblee ufficiali del popolo, ma non deliberanti, convocate da magistrati o sacerdoti)

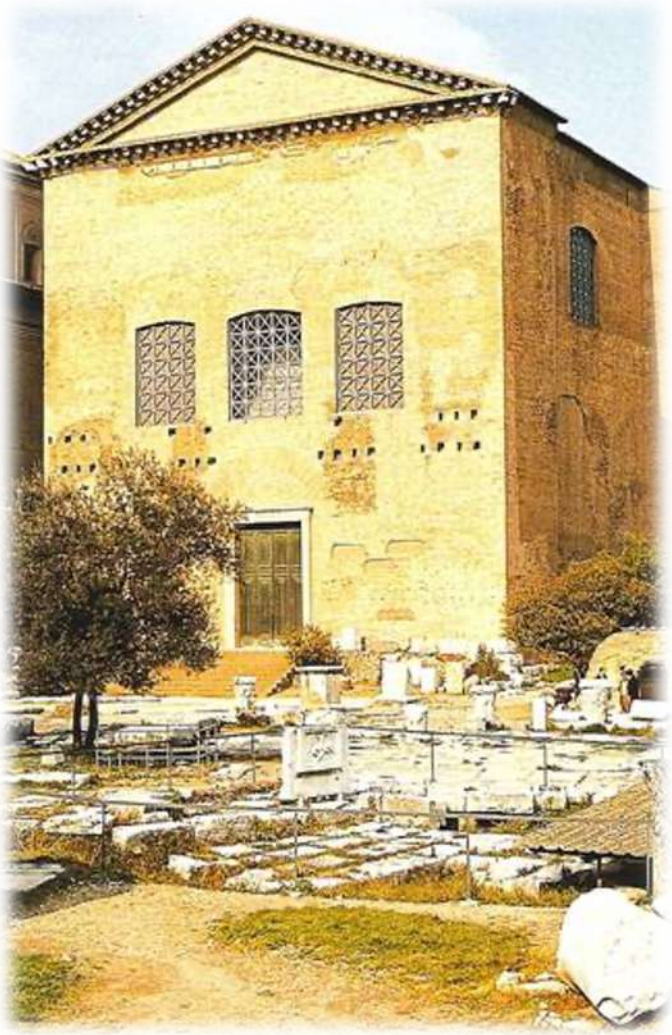

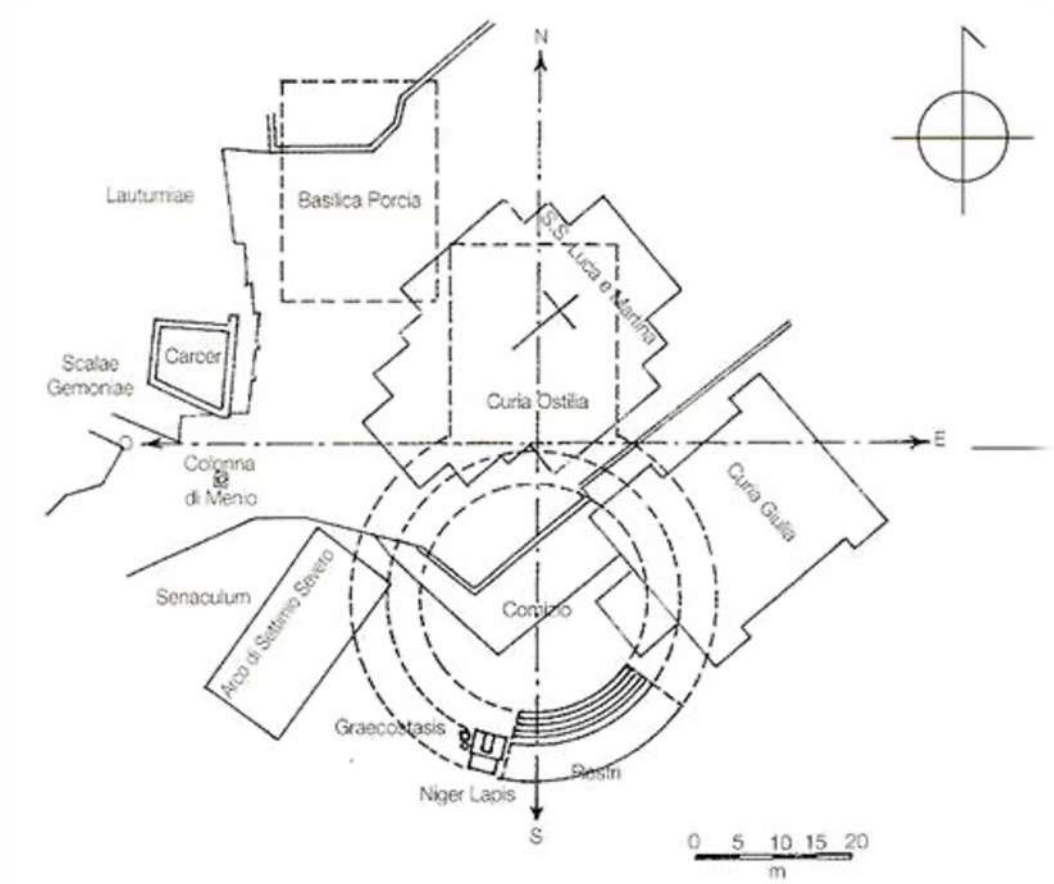
N
Lauturnae
Basilica Porcia
SS. Luca e Martina
Scalae Gemoniae
Carcer
Curia Ostilia
E
Colonna di Menio
Curia Giulia
Senaculum
Arco di Settimio Severo
Comizio
Graecostasis
Rostri
Niger Lapis
S
0 5 10 15 20
m

Comitia curiata

- Sono i *comitia* più antichi
- I membri sono raggruppati in 30 *curiae* (da *co-viria = gruppo di uomini*)
- Le *curiae* sono riunite in gruppi di 10, ognuno dei quali costituisce 1/3 (una *tribus*) di tutta la comunità
- Ogni curia è divisa in 10 decurie

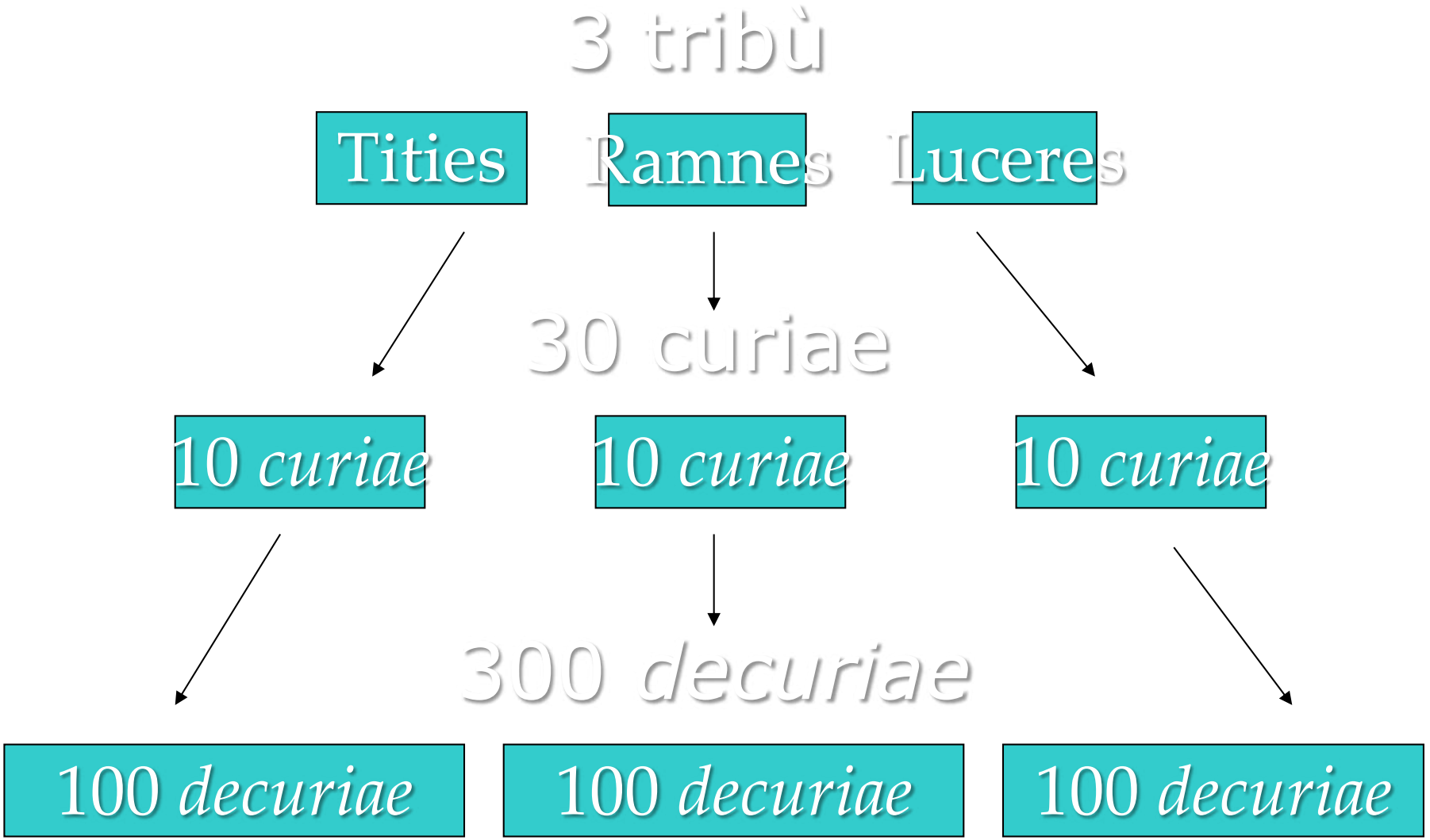
3 tribù
Tities
Ramnes
Luceres
30 curiae
10 curiae
10 curiae
10 curiae
300 decuriae
100 decuriae
100 decuriae
100 decuriae

Le 3 tribù 'romulee'

1. *Tities* = comunità sabina situata sul Quirinale e governata da Tito Tazio
2. *Ramnes* = comunità latina stanziata sul Palatino e retta da Romolo
3. *Luceres* = comunità etrusca guidata da un 'lucumone' (= principe-sacerdote etrusco)

Funzioni dei *comitia curiata*

- Sacrali
- *Lex de imperio*
- Votazione (?) delle *leges regiae*
- *Poena capitis* (?)

Formazione della legione:

100 fanti da ogni *curia* = 3000 uomini

Comitia centuriata

Fonti:

Livio, *ab Urbe condita*, I 43

Dionigi di Alicarnasso IV 16-17

Cicerone, *de republica*, II 22, 39

Struttura per classi e *centuriae*

18 centuriae di *equites* (6 [3 Romolo + 3 Tarquinio P.] +12 nuovo ordinam.)

I classe (40 iuniores + 40 seniores) 100.000 assi e più

II classe (10 + 10) 75.000-100.000 assi

III classe (10 + 10) 50.000-75.000 assi

IV classe (10 + 10) 25.000-50.000 assi

V classe (15 + 15) 11.000-25.000

5 (6) centurie (2 fabri tignarii e ferrarii + 2 cornicines e tibicines + 1 accensi velati ('aggiunti al censo', accompagnavano i magistrati e avevano funzioni sacrali) [+ 1 capite censi])

Tot. 193 (194) centuriae

Cicerone nel *De re publica* 2, 40 affermava che una centuria delle classi inferiori conteneva quasi più cittadini dell'intera prima classe (80+18).

A partire probabilmente dal 241 a.C. (anno del raggiungimento del numero di 35 tribù), il numero delle centurie della prima classe fu portato a 70 (35 centurie di *seniores* + 35 di *iuniores*) come si ricava sempre da *De re publica*, 2, 22, 39), per collegarle al numero delle tribù.

Solo le centurie degli *equites* contavano realmente 100 individui.

- È ipotizzabile che tra il III e il II secolo a.C. circa ci sia stata una **modificazione del sistema centuriato** e che siano cambiati anche la ripartizione delle centurie nelle classi, il rapporto delle centurie con le tribù e l'ordine di votazione.
- Dalla testimonianza di Cicerone sappiamo che il totale delle **centurie della prima classe era 89**. Sommando le 18 centurie di cavalieri, quella dei carpentieri e le centurie della prima classe dobbiamo riconsiderare il numero di queste ultime e ritenere che fossero **70** e non più 80.
- Possiamo credere che in seguito alla riforma ci sia stato un rapporto preciso tra le centurie della prima classe e le tribù, che fino a quel momento non avevano invece nulla in comune. Il numero delle **tribù** era stato portato a **35** e pare che il numero delle centurie della prima classe fosse collegato a quello delle tribù poiché erano probabilmente **due per ciascuna tribù** – **una di iuniores e una di seniores**.

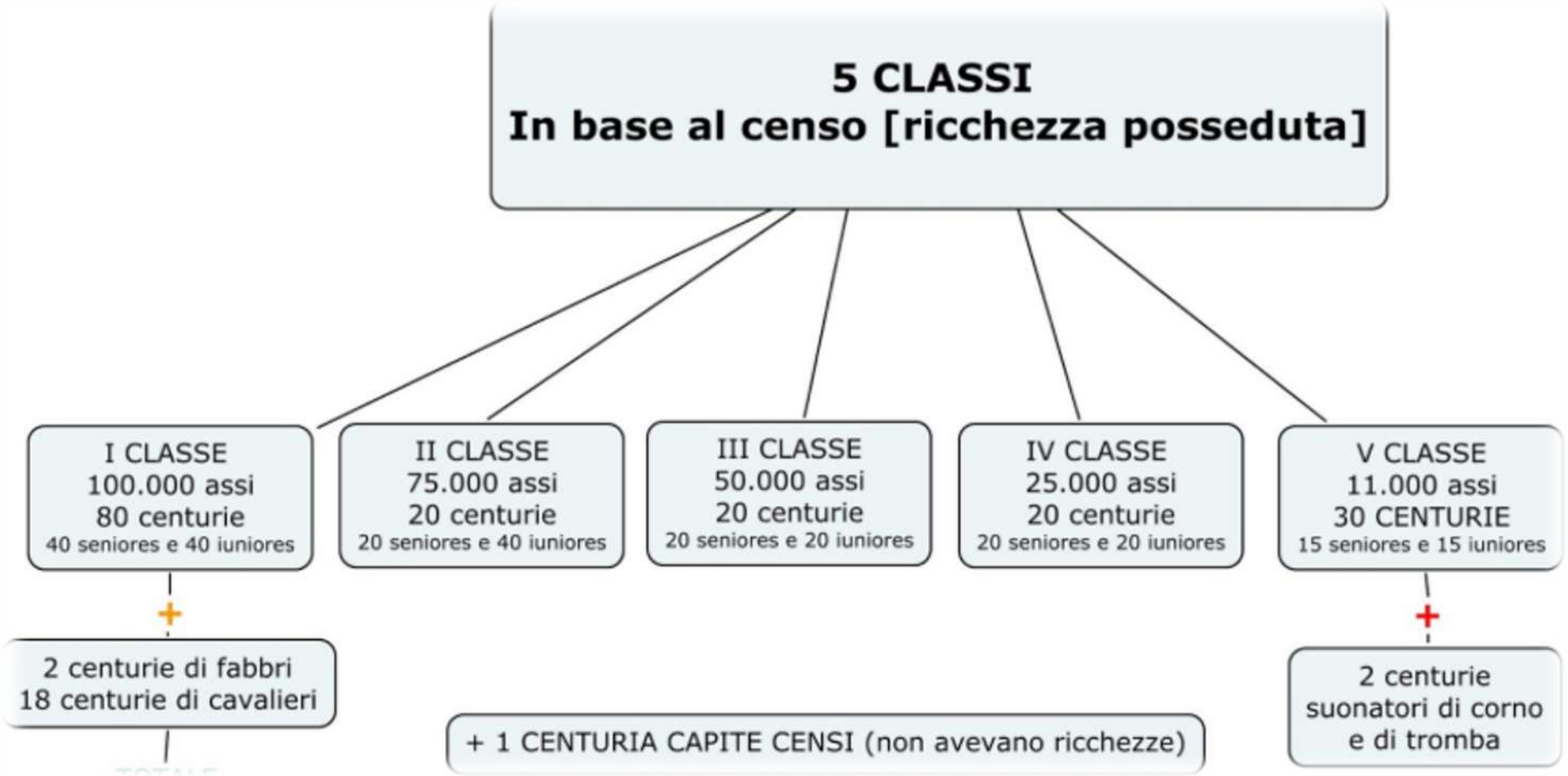
5 CLASSI
In base al censo [ricchezza posseduta]
I CLASSE
100.000 assi
80 centurie
40 seniores e 40 iuniores
II CLASSE
75.000 assi
20 centurie
20 seniores e 40 iuniores
III CLASSE
50.000 assi
20 centurie
20 seniores e 20 iuniores
IV CLASSE
25.000 assi
20 centurie
20 seniores e 20 iuniores
V CLASSE
11.000 assi
30 CENTURIE
15 seniores e 15 iuniores
+
2 centurie di fabbri
18 centurie di cavalieri
+
2 centurie
suonatori di corno
e di tromba
+ 1 CENTURIA CAPITE CENSI (non avevano ricchezze)

Come si rifletteva l'ordinamento nella leva militare:

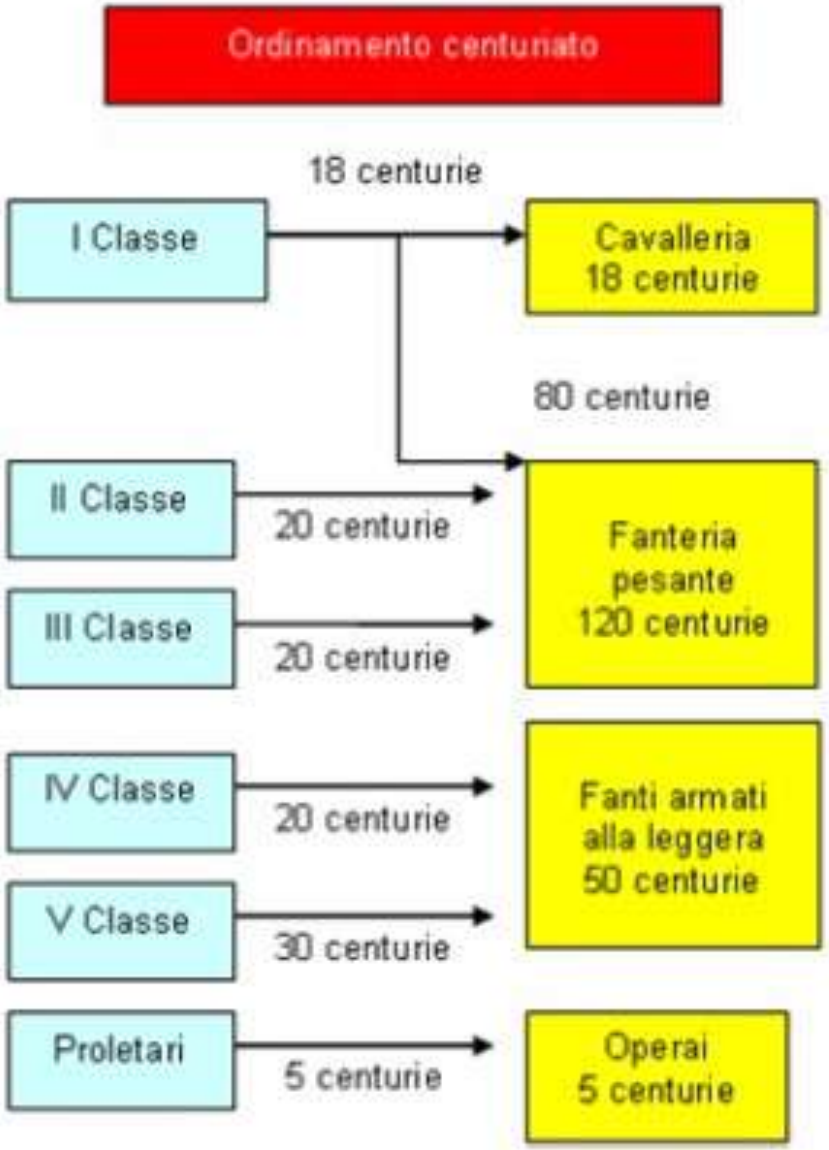

I CLASSE

Censo: almeno 100.000 assi.
Iuniores: 40 centurie.
Seniores: 40 centurie.
Armamento:
galea elmo; *clipeum* clipeo; *ocreae* schinieri; *lorica* corazza, tutti in bronzo.
Armi offensive:
hasta asta; *gladius* gladio.

NB: alla prima classe erano aggregate:
18 centurie di *equites*;
2 di *fabri tignarii* ed *aerarii* (fanteria disarmata addetta al servizio delle macchine da guerra)

Armamento della I classe

Documenti archeologici a partire dal XI-X sec. a.C. (I periodo della civiltà laziale)



Via Tuscolana, loc. Quadrato

Corredo miniaturizzato di armi: spada, lancia, doppio scudo, schinieri

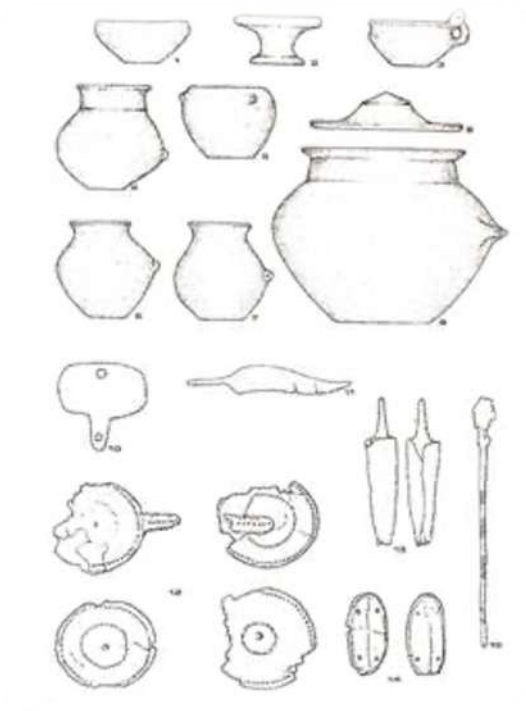

Pratica di mare, tomba 21

Corredo miniaturizzato di armi: Coltello, doppi scudi, spada con fodero, lancia schinieri



Roma, Museo della Civiltà Romana



Roma, Museo Nazionale Romano

II CLASSE

Censo: almeno 75.000 assi.
Iuniores: 10 centurie.
Seniores: 10 centurie.

Armamento:
galea (elmo); *scutum* (scudo prima ovale poi rettangolare); *ocreae* (schinieri)



Roma, Museo della Civiltà Romana

III CLASSE

Censo: almeno 50.000 assi.
Iuniores: 10 centurie.
Seniores: 10 centurie.

Armamento:
galea (elmo); *scutum* (scudo prima ovale poi rettangolare)

IV CLASSE

Censo: almeno 25.000 assi
Iuniores: 10 centurie
Seniores: 10 centurie

Armamento:
asta e *verutum* (giavellotto)



Fig. 7408. — Le *verutum*.

V CLASSE

Censo: almeno 11.000 assi (Livio) o 12.500 (Dionigi di Alicarnasso)
Iuniores: 15 centurie
Seniores: 15 centurie

Armamento: *fundae* (fionde), *lapides missiles* (armi da getto in pietra o in piombo)

NB: alla V classe erano aggregate 2 centurie di:
tubicines (suonatori di *tuba*)
cornicines (suonatori di corno)



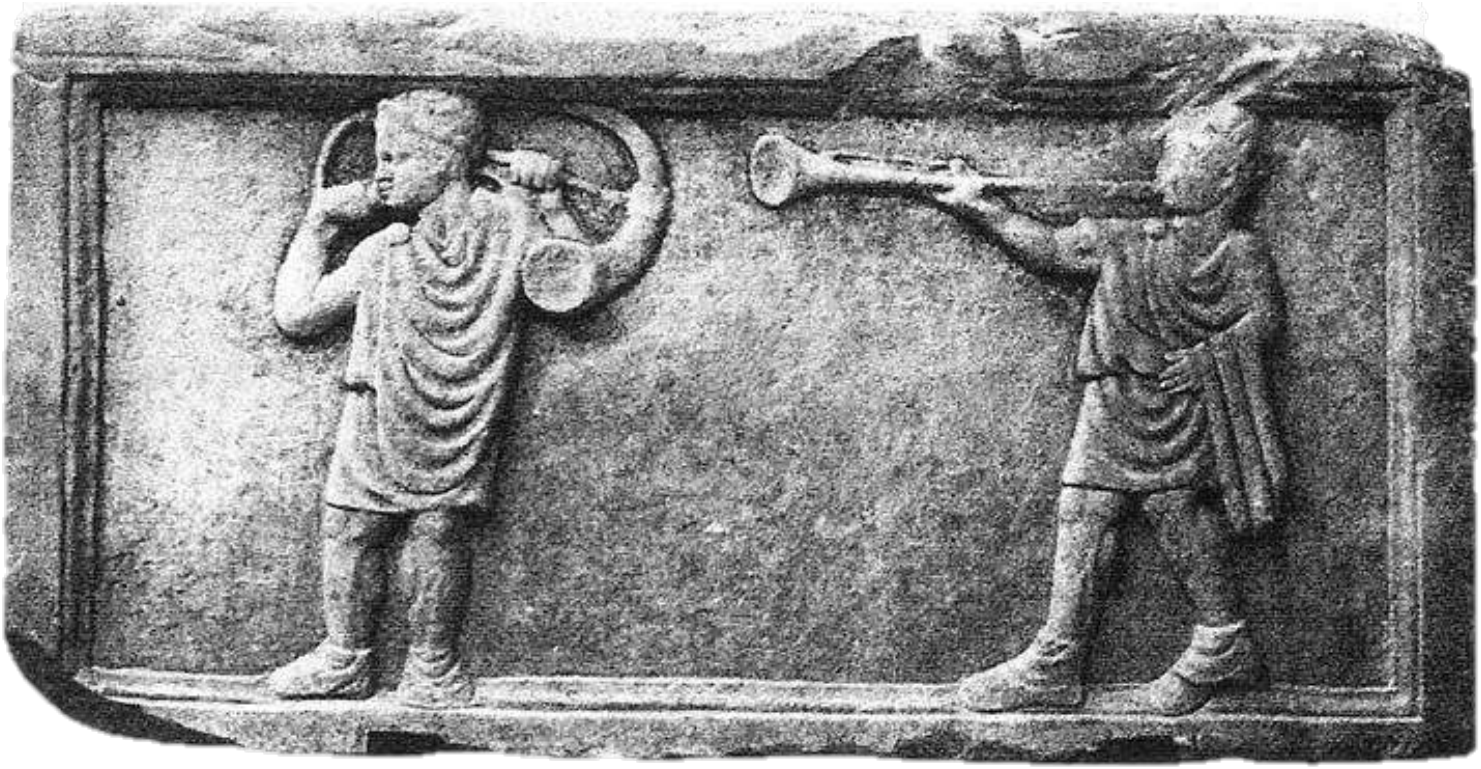

Cornu Strumento militare romano in bronzo, portato e suonato da un legionario addetto, il *cornicen* che traduceva in suoni convenzionali gli ordini impartiti dagli ufficiali.

Questo era necessario dal momento che l'ampiezza dello schieramento e la confusione durante la battaglia non permettevano un contatto vocale tra soldati e superiori.

Tuba Strumento romano a fiato diritto in bronzo

Lungo circa 120 cm, era usato principalmente dai reparti militari per trasmettere ordini. Esistevano sia versioni per fanteria che per cavalleria; queste ultime più corte.

Al di sotto del censo minimo per essere assegnati alla quinta classe, vi erano:

PROLETARII
Avevano figli ma non sostanze

CAPITE CENSI
Avevano solo la loro testa (*caput*) e per quella erano censiti
Costituivano una sola centuria

Erano esenti da compiti militari
(fino alla riforma dell'esercito del 107 a.C. da parte di Caio Mario)

da N, Guillerat, J. Scheid,
Infografica di Roma
antica,L'ippocamnpo 2020

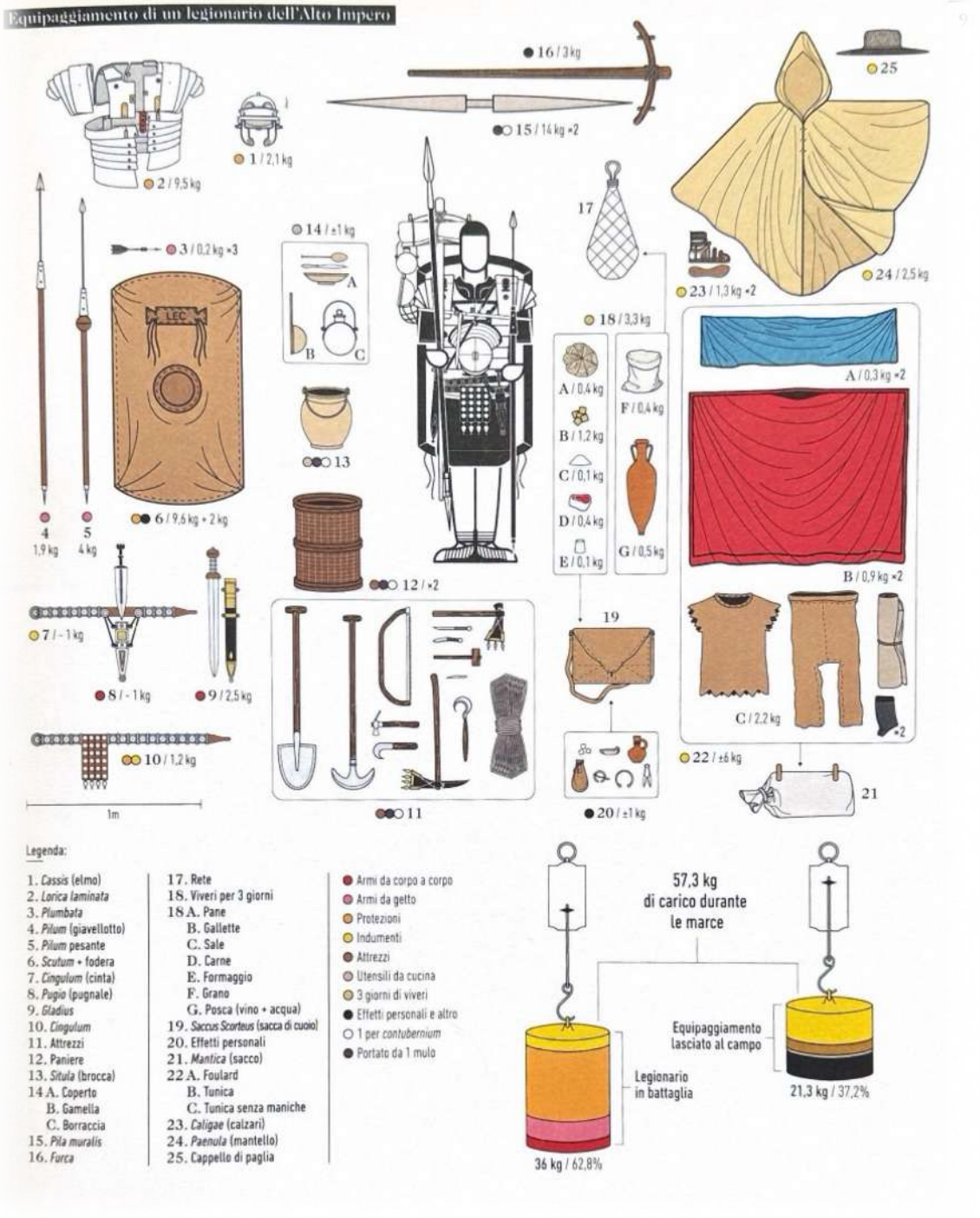

Comitia tributa

- Popolo vota diviso per tribù
- Le tribù interessate sono quelle derivate dalla riforma serviana (= circoscrizioni territoriali)
- Dal 241 a.C. 35 tribù: 31 tribù rustiche e 4 tribù urbane (Palatina, Esquilina, Suburana, Collina)
- CONVOCAZIONE: magistrati curuli *cum imperio*, in grado di *auspicari*
- COMPETENZE : legislative, elettorali, giurisdizionali
- LUOGO DI RIUNIONE: *intra pomerium*, nel Foro
- VOTAZIONE: votano tutte le tribù contemporaneamente, ma la lettura dei risultati (*renuntiatio)* avviene per sorteggio
- *Fas non est sacerdotia per populum creari*

Le tribù serviane

- territoriali (*urbanae*/*rusticae*)
- criterio: domicilio/proprietà fondiaria
- in numero sempre crescente:
  - 4 urbane di epoca serviana
  - 21 agli inizi della repubblica
  - 35 nel 241 a.C.

Le 4 tribù urbane (cd. città delle 4 regioni): Suburana, Palatina, Esquilina, Collina

Concilia plebis tributa

- Riunioni rivoluzionarie della plebe (non del *populus*) presiedute dal tribuno della plebe
- Vi erano esclusi tutti i patrizi, cui era vietato prendere parte ai raduni
- 494-493 a.C. secessione sul Monte Sacro (apologo di Menenio Agrippa)
- Competenze:
- giudiziarie (contro i soprusi dei patrizi; rifiuto alla leva; prigione per debiti)
- elettorali: eleggeva gli edili (solo quelli *plebis*) e i tribuni della plebe
- legislative: *plebis scitum* (da *sciscere/scire* = interrogare la plebe e quindi deliberare) vincolante per la sola plebe
- lex Hortensia del 287a.C. equiparazione dei *plebiscita* alle *leges publicae*

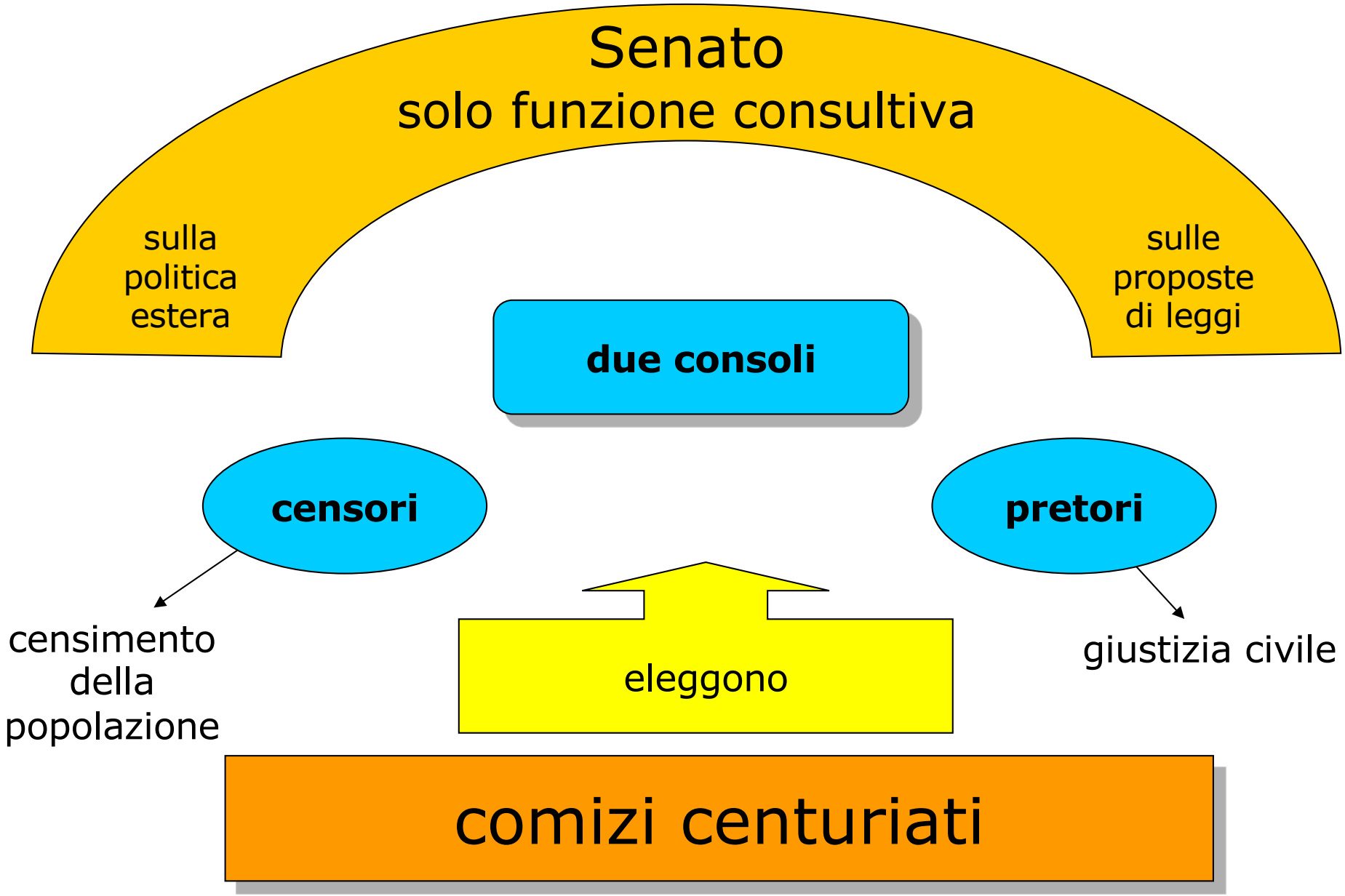
Senato
solo funzione consultiva
sulla politica estera
sulle proposte di leggi
due consoli
censori
pretori
censimento della popolazione
eleggono
giustizia civile
comizi centuriati

Le magistrature popolari

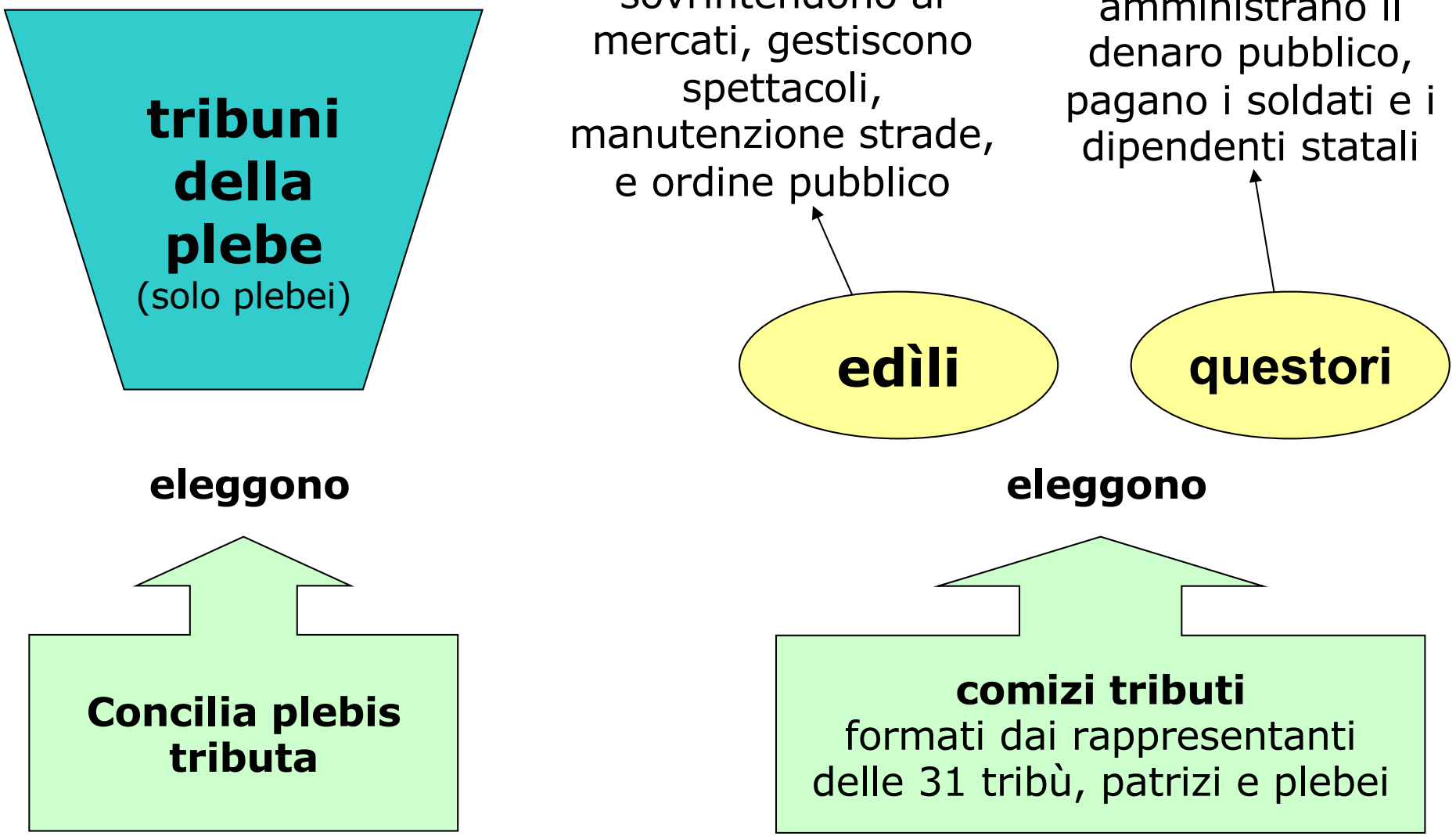

In sintesi:

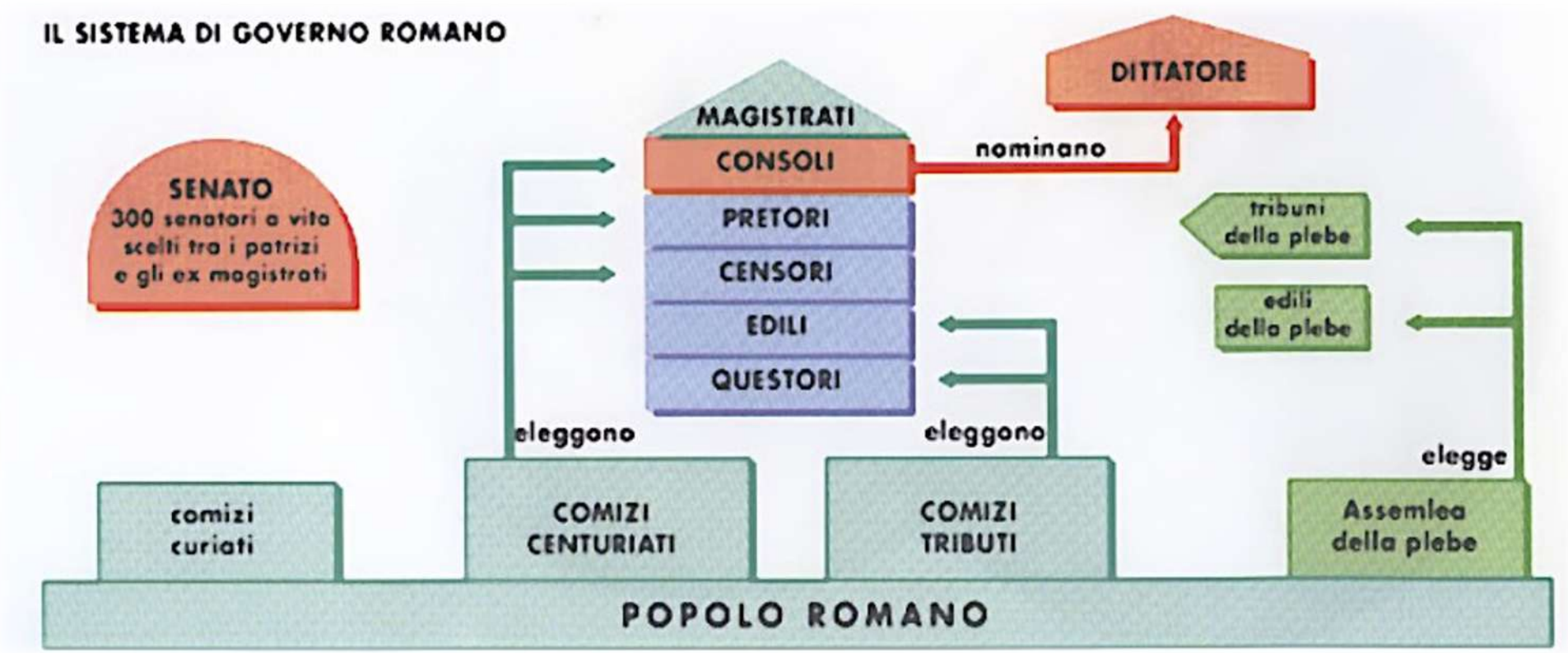
IL SISTEMA DI GOVERNO ROMANO
DITTATORE
MAGISTRATI
CONSOLI
nominano
SENATO
300 senatori a vita
scelti tra i patrizi
e gli ex magistrati
PRETORI
CENSORI
EDILI
QUESTORI
tribuni
della plebe
edili
della plebe
eleggono
eleggono
elegge
comizi
curiati
COMIZI
CENTURIATI
COMIZI
TRIBUTI
Assemlea
della plebe
POPOLO ROMANO

Come si votava

Si votava, infatti, per centuria e non per testa, non contemporaneamente, ma – almeno fino alla riforma del III o II secolo a.C. – per ordine gerarchico, iniziando dalle centurie degli *equites*.

Molto spesso le classi più basse non erano neppure interpellate e non esprimevano il proprio voto, poiché per raggiungere il *quorum* era sufficiente che le 18 centurie di *equites* e le 80 della prima classe si accordassero tra di loro.

Il voto fu orale sino alla fine del II secolo a.C., quando, con una serie di leggi, dette tabellarie, fu introdotto il voto scritto su scheda.

L’iter di una legge

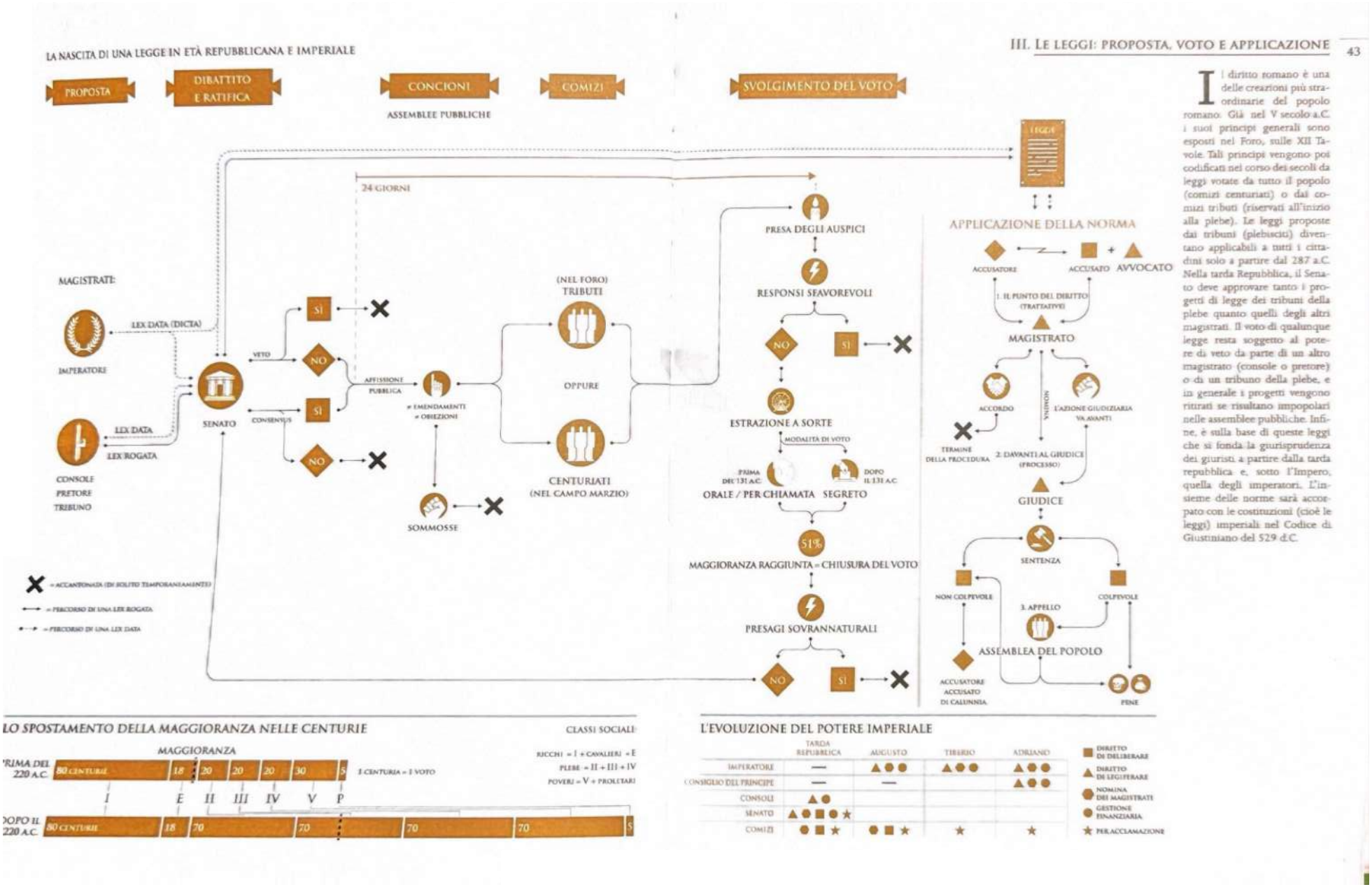

A partire dal 139 a.C. alcuni plebisciti introdussero il voto segreto in forma scritta (*leges tabellariae*, da *tabella*, "scheda per la votazione"). Non è difficile credere che questo provvedimento fu voluto dai tribuni e osteggiato dagli ottimati.

- la *lex Gabinia tabellaria*, del 139 a.C., riguardante i comizi elettorali
- la *lex Cassia tabellaria*, del 137 a.C., riguardante i comizi giudiziari, eccetto i casi di *perduellio*
- la *lex Papiria tabellaria*, del 131 a.C., riguardante i comizi legislativi
- la *lex Caelia tabellaria*, del 107 a.C., sui comizi giudiziari riguardanti i casi di *perduellio*.





I votanti da allora furono divisi in settori da barriere (*saepta*) secondo le centurie e le tribù e salivano su passerelle (*pontes*). Qui inserivano in un'urna la scheda su cui avevano espresso il proprio voto.

Poteva accadere, tuttavia, che i brogli continuassero a esistere e che le schede venissero falsificate o precompilate, o che gli elettori subissero minacce e intimidazioni.

Esempio:

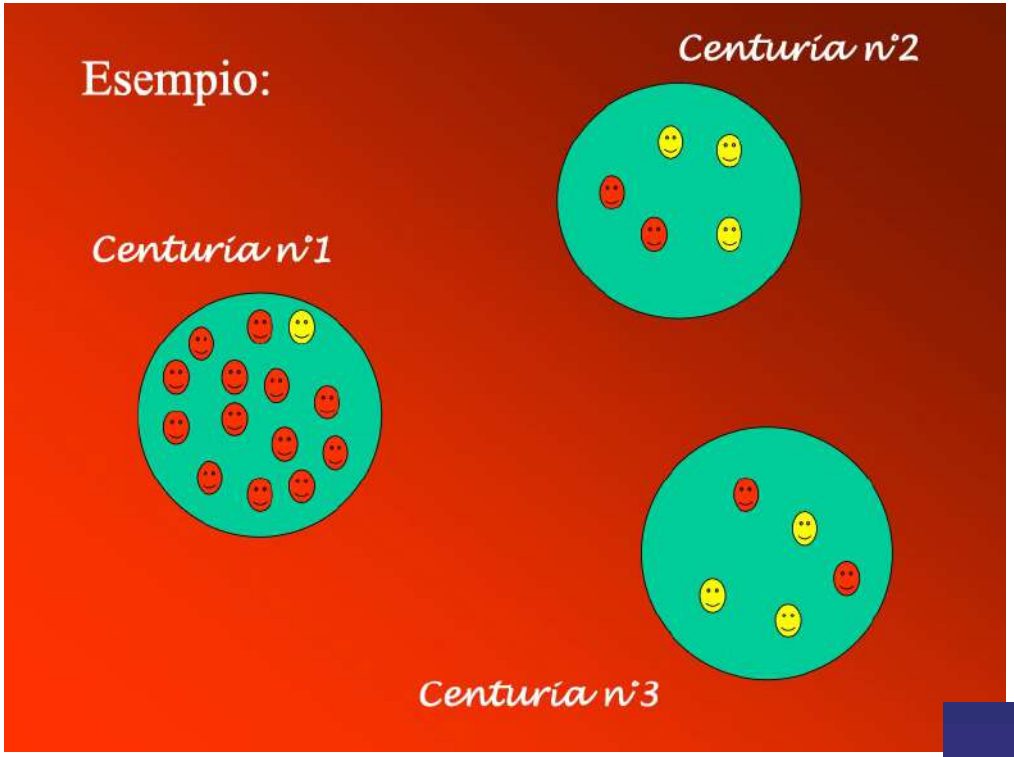

- Computo dei voti per teste:
  (1 persona = 1 voto)

17 a 7 → prevale la volontà di 

- Computo dei voti per centurie:
  (1 centuria = 1 voto)

1 a 2 → prevale la volontà di 

Saepta in Campo Marzio e *Diribitorium*

